

## Credito speciale ed altre agevolazioni all'esportazione in Francia

Le misure governative di aiuto diretto all'esportazione seguono in Francia lo schema consueto: agevolazioni di carattere fiscale, valutario, assicurativo e creditizio, senza contare le minori agevolazioni concretantisi in uno speciale trattamento

### Agevolazioni fiscali, valutarie e assicurative

#### AGEVOLAZIONI FISCALI.

1. — L'origine di queste agevolazioni può farsi risalire alla legge 8-8-1950, che stabiliva, in linea di principio, la facoltà del Governo di concedere sgravi od esenzioni fiscali al fine di stimolare l'attività economica in genere (art. 30). Un successivo decreto 6-10-1950 disponeva che, a sostegno delle correnti di esportazione verso determinati mercati, potessero essere concessi, a favore delle industrie esportatrici, rimborsi forfettari degli oneri sociali e fiscali pagati in un periodo di tempo determinato,

(1) In materia, il sistema della riduzione tariffaria di carattere generale, per tutte le merci di esportazione dirette ai punti di frontiera o porti nazionali, vigente nell'anteguerra, è stato sostituito, con la riforma entrata in vigore il 17-3-47, da un sistema di facilitazioni ferroviarie applicate a singole merci o gruppi di merci caso per caso stabilite dalla SNCF (Société Nationale des Chemins de Fer) secondo la situazione generale di bilancio e in base alla « reale possibilità » che il ribasso tariffario influisca sulle prospettive di sbocco all'estero delle merci stesse. Dal marzo 1947 ad oggi, la SNCF ha stabilito 67 tariffe speciali per il trasporto in esportazione di vari prodotti alimentari, materie prime industriali, legnami e prodotti finiti. Al Governo è concessa facoltà di ordinare alla SNCF ribassi tariffari per determinate merci d'esportazione anche oltre le possibilità di bilancio, salvo corrispondere un indennizzo per le minori entrate della Società.

(2) Non si occuperà quindi di tutte quelle altre misure e provvidenze di vario ordine che costituiscono una forma di aiuto più o meno indiretto all'industria esportatrice, come il rilascio di licenze governative preferenziali per l'importazione di materie prime, macchinari e attrezzature ne-

tariffario per i trasporti di merci destinate alla esportazione sulla rete ferroviaria dello Stato (1). Il presente scritto intende dare un succinto quadro di queste misure (2), con particolare riguardo a quelle adottate in campo creditizio.

secondo modalità da specificarsi con successivi provvedimenti. In linea generale, il decreto stabiliva il principio che il ristorno, salvo casi particolari, dovesse avvenire in relazione alla incidenza dell'attività d'esportazione sull'attività generale delle imprese beneficiarie (misurata dal rapporto tra cifra d'affari d'esportazione e cifra d'affari globale).

Due decreti applicativi del 6 marzo e 23 marzo 1951 stabilivano per le esportazioni e riesportazioni di merci verso USA e Canada (escluse alcune merci determinate, elencate in annesso al decreto

cessarie alle industrie di esportazione, l'investimento prioritario di fondi statali nei settori più interessati al commercio con l'estero del Paese, la concessione di sovvenzioni e crediti speciali a determinate industrie d'esportazione, l'inserimento nei trattati commerciali di clausole di compensazione e di abbinamento destinate a stimolare l'esportazione di determinati prodotti mediante una effettiva svalutazione ad hoc della moneta nazionale, la costituzione di uffici commerciali per la propaganda dei prodotti nazionali all'estero.

Tra le varie iniziative ufficiali in materia di aiuto indiretto sono da menzionare gli studi condotti da speciali organi di Governo per l'adozione di misure atte ad incoraggiare speciali forme associative tra gli esportatori per la propaganda e lo smercio dei prodotti nei mercati di esportazione, per l'effettuazione di indagini mercantili all'estero, per la riduzione dei costi di trasporto, per la costituzione di scorte commerciali sui mercati di sbocco (i cosiddetti « groupements d'exportation », più volte auspicati anche in Italia). Una recente iniziativa al riguardo è stata presa con la creazione nel 1952 della « Alliance Française pour l'exportation » (Alifex), organizzazione fra imprese esportatrici piccole e medie con l'appoggio del Governo.

e qualificate « scarse ») il ristorno per l'80% degli oneri « sociali » relativi a carico delle imprese esportatrici, cioè delle « cotisations patronales de sécurité sociale » (3) e del « versement forfaitaire 5% » dell'« impôt proportionnel aux salaires » (4), le cui aliquote in complesso incidono per il 28,1% sull'importo salariale globale delle imprese. Il rimborso era limitato all'80% della sola quota di oneri corrispondente alla cifra d'affari d'esportazione delle singole imprese per sei mesi di attività. Due successivi decreti, in data 6-2-1952, estendevano il ristorno degli oneri sociali alle esportazioni verso tutti i mercati (esclusa l'Argentina e i paesi del blocco sovietico), allargavano, in pari tempo, la lista delle merci escluse e riducevano al 50% la misura del rimborso.

Sulla via aperta da un lontano decreto del 2-8-1945, era inoltre disposto, accanto al ristorno degli oneri sociali già in atto, il parziale rimborso di due oneri fiscali, la « taxe à la production » 15,35% (5) e la « taxe sur les transactions » 1% (6), nel limite di due terzi dei pagamenti effettuati in un trimestre e secondo le consuete modalità, consistenti nell'applicare all'ammontare delle imposte pagate nel periodo il rapporto fra le due cifre d'affari (d'esportazione e globale) dell'impresa beneficiaria. A questa agevolazione di stretto ordine fiscale partecipavano anche i pagamenti per tasse di produzione e di transazione effettuati sui prodotti esportati in stadi precedenti l'esportazione finale.

Altre modifiche furono apportate con i decreti del 30 giugno, 1 e 27 luglio 1952, i quali aumentavano la percentuale di sgravio per gli oneri sociali sino all'esenzione totale (dal 50 al 100%) mentre riducevano la percentuale del ristorno degli oneri fiscali da 2/3 a 1/3 (ad 8/15 per certe merci « privilegiate » la cui produzione implica un largo

(3) Quota a carico del datore di lavoro per previdenza sociale, assegni familiari e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, pari rispettivamente al 7,9%, al 12,6% e al 2,6% dell'importo salariale.

(4) Imposta 5%, commisurata all'importo salariale.

(5) La « taxe à la production » 15,35%, una delle imposte commisurate alla « cifra d'affari » aziendale, colpisce le operazioni di scambio effettuate sul territorio nazionale da operatori che compiono un'attività industriale o commerciale o comunque acquistino merci per rivendere (eccetto che al consumatore finale).

(6) La « taxe sur les transactions » 1%, analoga alla nostra IGE, colpisce ogni trasferimento di ricchezza, sia nello stadio produttivo e distributivo che in quello di consumo finale.

impiego di manodopera). Anche il numero delle merci ammesse al ristorno fiscale era ridotto. Peraltro, mentre la lista delle merci escluse dal ristorno degli oneri sociali rimaneva quasi immutata, per un gruppo di materie prime e prodotti agricoli elencati in lista annessa al decreto 1-7-52 veniva disposto l'integrale rimborso, secondo modalità particolari, di altri oneri fiscali, per un complessivo sgravio del 3% sul valore imponibile. Pure per altri prodotti soggetti a un particolare regime fiscale (tassa unica) era istituito il rimborso integrale degli oneri pagati (vini, carne e derivati).

Con il decreto del 31-1-1953 (7), il campo d'applicazione dei ristorni è stato ampliato, sia mediante ulteriore riduzione delle voci escluse dal rimborso degli oneri sociali, sia mediante aggiunta di numerose voci alle merci beneficianti del ristorno degli oneri fiscali. È stato anche abbreviato il periodo di liquidazione per entrambi i tipi di rimborso (da 6 mesi e 3 mesi a 3 mesi e 1 mese, rispettivamente). Per gli oneri fiscali, è stato modificato il metodo di calcolo, il rimborso essendo ora commisurato non più ad 1/3 (od 8/15) del pagamento fiscale effettuato sulla cifra d'affari all'esportazione ma, in via forfettaria, all'8,72% del valore complessivo fatturato all'esportazione (al 5,45% per voci particolari). Un regime particolare vige per le carni e derivati, il cui rimborso è ora fissato in ragione di 16,66 franchi per chilo di prodotto esportato, e per i vini, il cui rimborso è ora di 3,16 franchi per litro. (Un ultimo allargamento è stato disposto con i due decreti del 9 e 16 ottobre 1953, che estendevano all'Argentina e ai paesi del blocco sovietico le facilitazioni in essere).

2. — In definitiva il sistema delle agevolazioni di ordine fiscale predisposte in Francia a favore dell'esportazione vale oggi per tutti i paesi (area dollaro, area sterlina, area EPU, America Latina, blocco sovietico, Cina comunista compresa, ed altri) e presenta le seguenti caratteristiche:

— è basato sul ristorno di determinati oneri sociali e fiscali assolti dalle imprese esportatrici;

— il ristorno è periodico e forfettario, cioè determinato non già per singole operazioni ma in base alla cifra d'affari d'esportazione registrata

(7) Altre modificazioni, prima di questo provvedimento, furono introdotte con due decreti del 6 ottobre e 26 dicembre 1952.

dall'impresa beneficiaria in un periodo di tempo prestabilito, ed è liquidato alla fine di ogni periodo;

— il rimborso è totale per gli oneri sociali, che gravano per il 28,1% circa sull'importo salariale, e parziale per gli oneri fiscali, che gravano per il 20% circa sul valore imponibile delle merci colpite;

— il rimborso varia secondo la merce e secondo il tipo di impresa, alcune merci essendo favorite più o meno di certe altre e alcune imprese a forte impiego di mano d'opera essendo avvantaggiate, grazie al rimborso degli oneri sociali, più di quelle che lavorano con maestranze ristrette. Questa disparità di trattamento, in parte conseguenza delle numerose sovrapposizioni legislative in materia, è stata criticata dalle categorie esportatrici ed anche in sede ufficiale, dove è allo studio la revisione dell'intero sistema di agevolazioni fiscali. (È auspicata, tra l'altro, l'introduzione di particolari esenzioni dall'imposta sul reddito — sul tipo tedesco — per facilitare alle imprese esportatrici accantonamenti di fondi da impiegarsi nello sviluppo degli impianti e delle attrezzature).

In via teorica è stato calcolato che le presenti agevolazioni — applicabili alla metà circa delle voci di esportazione francesi — comporterebbero una riduzione di prezzo di quasi il 25% in media. In pratica, sebbene a partire dall'ottobre 1952 qualche ribasso nei prezzi di esportazione di determinate merci abbia avuto luogo, « non è possibile provare se esso sia avvenuto in dipendenza degli sgravi fiscali oppure in seguito al generale ribasso dei prezzi interni e internazionali durante il 1952 » (8).

#### AGEVOLAZIONI VALUTARIE.

3. — Il sistema attuale è imperniato su due tipi ben caratterizzati di ristorno valutario: i « Comptes Exportation » (introdotti il 21-4-1948 e modificati con provvedimento 25-1-1949) e i « Comptes Equipment » (risalenti al 1946).

a) In primo luogo gli esportatori sono dispensati dalla cessione all'Ufficio Cambi degli introiti valutari sino a concorrenza del 10% per tutte le operazioni. La disposizione è applicata anche alle agenzie di viaggio francesi per le divise

ricavate dalla prestazione di servizi turistici a residenti stranieri, all'estero o in Francia. I fondi non ceduti — in divisa o in franchi secondo la moneta determinata per il regolamento — sono amministrati in speciali conti bancari intestati al nome dell'esportatore e denominati « Comptes Exportations — Frais Accessoires » (C.E.F.Ac.) in quanto, in origine, utilizzabili dal titolare per il pagamento di spese accessorie ad operazioni di esportazione, quali commissioni a banche e creditori esteri, spese per propaganda, pubblicità, viaggi d'affari all'estero, partecipazioni a fiere ed esposizioni internazionali, pagamento di premi d'assicurazione, spese di trasporto, diritti doganali, pratiche consolari, importazioni di merci liberalizzate e acquisti o sottoscrizioni di valori mobiliari all'estero (9). L'utilizzo dei fondi per gli scopi suddetti rimane possibile anche oggi, dietro semplice richiesta motivata dell'esportatore alla banca amministratrice dei conti. In seguito l'impiego dei conti E.F.Ac. è stato ampliato; ma per qualsiasi utilizzo a valere sui conti diverso dai precedenti, è necessaria specifica autorizzazione dello Ufficio Cambi, che di preferenza è concessa per il pagamento di importazioni di merci anche non liberalizzate, a patto che siano materie prime, beni strumentali o prodotti necessari all'attività dell'impresa esportatrice, e per investimenti allo estero come la costituzione di uffici commerciali, filiali, ecc. I fondi in conti E.F.Ac. non sono, in linea generale, negoziabili: tuttavia, sempre nell'intento di facilitare l'approvvigionamento di materie prime e beni d'impianto a determinate industrie esportatrici, l'Ufficio Cambi può rilasciare autorizzazioni permanenti o speciali per la cessione di questi fondi a terzi quasi sempre ope-

(9) Prima dell'istituzione dei conti E.F.Ac., gli esportatori erano autorizzati a non rimpatriare una parte delle entrate valutarie inerenti ad operazioni d'esportazione, per utilizzarla in determinate spese accessorie di rappresentanza, pubblicità, ecc., del genere menzionato nel testo. L'autorizzazione era rilasciata dall'Ufficio Cambi a richiesta dell'esportatore per ogni singola operazione, prima dell'emissione della relativa licenza d'esportazione. Questa procedura — consistente in una esenzione dal rimpatrio obbligatorio delle divise e pertanto indipendente dal sistema dei conti E.F.Ac., basato su una esenzione dall'obbligo di cessione delle divise rimpatriate — è tutt'ora in vigore, coordinata in pratica coi conti E.F.Ac., dove gli accreditamenti di divisa a favore degli esportatori sono effettuati al netto delle eventuali somme non rimpatriate a seguito di speciale autorizzazione su licenza.

ratori del medesimo ramo dell'impresa titolare del conto. In casi particolarissimi, la misura del ristorno, di regola pari al 10% degli introiti globali, è elevata al 25%, al 40% e anche al 50% ed oltre per determinate industrie esportatrici di preminente importanza (vini, profumi, ecc.); per altri rami la percentuale è diminuita. Una eccezione importante è costituita dalle esportazioni verso la zona dollaro (USA e Canada), fruente di un ristorno pari al 15%, di cui il 12% utilizzabile per scopi autorizzati ed il 3% di piena e libera disponibilità per pagamenti all'estero, senza vincoli né autorizzazioni e senza limiti di utilizzo, tranne l'ovvio divieto di costituire riserve clandestine di divise all'estero.

b) L'altra forma di ristorno valutario è fondata sui « Comptes Equipment », istituiti nel 1946 quando le restrizioni imposte all'importazione costrinsero le Autorità francesi ad adottare misure atte ad assicurare il proseguimento dello sforzo di riattrezzatura industriale intrapreso in base al piano Monnet. Il sistema, che è limitato ad una serie di industrie determinate ed è cumulabile con i conti E.F.Ac., funziona come segue: all'atto della cessione valutaria, l'esportatore riceve dall'Ufficio Cambi un'attestazione di rimpatrio divise, che è registrata presso l'organizzazione di categoria dell'esportatore stesso. In base all'attestazione l'esportatore ha facoltà di richiedere, per importazioni di beni di impianto o materie prime dall'estero, la retrocessione di una quota pari al 10% delle divise cedute. L'assegnazione delle divise avviene con il benessere e per il tramite dell'Associazione professionale dell'esportatore, la quale ha l'incarico di amministrare i « conti di evidenza » nei quali è registrato il movimento delle cessioni e delle retrocessioni relativo ad ogni singolo esportatore. I conti o gli importi non utilizzati (nel limite di un anno) sono devoluti a un « conto massa », da utilizzarsi a beneficio degli altri operatori del ramo; in qualche caso (industria tessile) una frazione dell'importo spettante ad ogni esportatore è devoluta sin dall'inizio al « conto massa ». Il sistema di utilizzo collettivo escogitato per questi conti — conti non già in divise ma di « diritti a divise », secondo la terminologia ufficiale — permette in tal modo a singoli operatori di usufruire, a fini di attrezzatura e approvvigionamento, di quote superiori alla norma.

4. — I due sistemi di agevolazione valutaria all'esportazione ora descritti — a prescindere da altri di minore rilievo (10) — non sono andati esenti da critiche. Mentre gli esportatori reclamano da tempo una più libera ed ampia disponibilità delle quote di ristorno, è in atto una tendenza presso le sfere ufficiali a restringere la funzionalità di questi conti al solo impiego essenziale per il quale in origine furono istituiti: il pagamento delle spese accessorie d'esportazione e delle importazioni di beni di investimento necessari allo sviluppo delle branche esportatrici. Al riguardo, il Rapport Bye già citato (v. nota 8), mentre esprimeva parere contrario alla soppressione dei conti E.F.Ac. (veicolo di numerose frodi valutarie) per non creare, in mancanza di sostitutivi stanziamenti di bilancio, difficoltà alle industrie beneficiarie, sconsigliava d'altro canto un'ulteriore estensione dei conti E.F.Ac. e proponeva l'integrale revisione della complessa materia mediante una valorizzazione dei conti « Equipment », più rispondenti, per l'impiego accentrato e collettivo adottato, alla finalità caratteristica di queste agevolazioni, intese a favorire l'esportazione nazionale nella ricostituzione e nello sviluppo degli impianti e della attività commerciale. Su questa intensificazione del controllo sull'impiego delle quote valutarie, la discussione è tuttora in corso. Nel caso finisse per essere adottata, il ristorno valutario vigente in Francia, i cui limiti di disponibilità e negoziabilità sono già ristretti, assumerebbe un più netto carattere funzionale di quello che oggi non sia.

#### PROVVIDENZE ASSICURATIVE.

5. — Il sistema di assicurazione-crediti all'esportazione, esistente in Francia sin dal 1928, è stato riorganizzato con nuovi criteri negli anni del dopoguerra, soprattutto sulla falsariga della legislazione

(10) Tra questi, un'importanza minima hanno certe forme di scambi abbinati introdotte nel gennaio 1951, in base alle quali le entrate valutarie di determinate esportazioni possono essere cedute, al cambio ufficiale più un premio, agli importatori per l'acquisto all'estero di determinate merci. Il sistema — che in tal modo accresce i ricavi degli esportatori in moneta nazionale, permette il finanziamento di certe esportazioni a carico di certe importazioni ed equivale, in pratica, ad una parziale svalutazione del franco — è tuttavia limitato ad una frazione esigua del commercio estero francese.

Un altro sistema di agevolazione è quello denominato « procedura imex » (import-export), istituito sin dal novembre 1945 e destinato ad inco-

(8) Cfr. Rapporto BVE al « Conseil Economique » 12-2-1953.

inglese in materia. Il sistema attuale è articolato nei seguenti tipi di garanzia, definibili secondo le caratteristiche dei rischi coperti.

A. — *Rischi anteriori all'esportazione*

a) garanzia « *assurance-prospection* », che copre i rischi di perdita sulle spese di indagini di mercato, propaganda all'estero, costituzione di scorte ;

b) garanzia « *risque de fabrication* », che copre il rischio di annullamento o sospensione delle commesse durante la produzione delle merci destinate all'esportazione e prima della spedizione ;

c) « *garantie de prix* », che copre il rischio di rialzo dei costi di produzione (*prix de revient*), in seguito ad aumento dei prezzi interni, nel periodo tra l'accettazione dell'ordine e la relativa esecuzione.

B. — *Rischi posteriori all'esportazione*

d) l'*assicurazione-crediti* (*assurance-crédit*) in senso proprio che copre i diversi « *risques de non-payment* » dell'esportazione già effettuata (rischi politici, monetari di trasferimento, catastrofici e commerciali, straordinari e ordinari) ;

e) garanzia « *risque de change* » che copre il rischio di fluttuazione del cambio.

Le garanzie indicate sono prestate o dallo Stato in via diretta (« *assurance-prospection* » e « *garantie de prix* ») o per conto dello Stato dall'Ente specializzato per l'assicurazione-crediti all'esportazione che è la « COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR » (C.F.A.C.E.) (11) (« *risque de fabrication* », « *risque de non-payment* », escluso quello commerciale ordinario, e « *risque de change* ») o dalla CFACE per proprio conto e sotto sua responsabilità, ma sem-

raggiare le riesportazioni mediante assegnazioni e anticipi di divisa per le importazioni delle materie prime e dei semilavorati da riesportare, entro limiti fissati dalla legge.

(11) La CFACE è stata costituita, insieme alla Banque Française du Commerce Extérieur (BFCE), con decreto n. 46-1332 dell'1-6-1946 (in applicazione dell'articolo 17 della Legge n. 45-015 del 2-12-1945, che prevedeva in linea di massima la creazione di entrambi gli Istituti). Successivi provvedimenti integravano e in parte modificavano il decreto costitutivo: in particolare il decreto n. 48-1333 del 2-6-1946 dettava le norme di funzionamento e stabiliva le relazioni finanziarie dell'Istituto con lo Stato; il decreto del 20-1-1948 ne approvava lo statuto nella definitiva stesura; e il decreto n. 48-719 del 16-4-1948, integrato da un « Arrêté » in pari data, fissava le caratteristiche delle varie forme di rischio coperte dall'Istituto. La CFACE, quantunque serva da tramite per la concessione delle

pre sotto il controllo dello Stato e, qualche volta, con il concorso statale (rischi commerciali ordinari) (12).

I premi applicati sono, in genere, variabili in relazione al tipo di garanzia e di operazione. Gratuita (salvo il rimborso di esigue spese istruttorie) è la « garanzia di prezzo ». Per le altre garanzie statali concesse per il tramite della CFACE (garanzia di fabbricazione, garanzia contro i rischi politici, catastrofici, monetari di trasferimento e commerciali straordinari, esclusi quelli ordinari), il premio varia tra un minimo di 0,50% e un massimo di 2% l'anno. Per i rischi commerciali ordinari, assicurati dalla CFACE per proprio conto, il minimo ed il massimo del premio salgono al 2% e all'8%. Un regolamento a parte hanno le altre forme di garanzia, come l'assicurazione per

principali garanzie statali all'esportazione, svolge anche — come sopra chiarito — un'attività autonoma ed è stata pertanto organizzata nella veste formale di società per azioni con particolari caratteristiche di ordine pubblicistico. Il capitale, di 50 milioni di franchi, è suddiviso tra la Caisse des Dépôts et Consignations, il Crédit National, la BFCE, le Compagnie d'Assicurazione nazionalizzate e la Société Française d'Assurance pour favoriser le crédit; ed è aumentabile secondo modalità previste nelle leggi, ma senza possibilità di cooptazione a favore di azionisti diversi da quelli indicati. Il complesso delle riserve tecniche della Compagnia ammontava, al 31-12-52, a circa 70 milioni di franchi. Per disposizione statutaria, la CFACE versa ogni anno al Tesoro statale il 5% dei premi incassati dalle operazioni concluse a suo proprio rischio.

(12) Le garanzie sin qui menzionate sono garanzie dirette agli esportatori, che coprono le varie forme di rischio afferenti alle operazioni di esportazione dal momento dell'accettazione delle commesse e, anche prima, dal momento che l'esportatore decide di rivolgersi, con iniziative di propaganda ecc., ai mercati stranieri per incrementare la sua cifra d'affari all'esportazione, sino all'atto del pagamento del prezzo stipulato e sua eventuale conversione nel controvalore in franchi. Di queste garanzie dirette — le quali, se e quando esistono, agevolano la provvista di fondi all'esportatore presso il sistema bancario — le banche e le altre istituzioni creditizie intermedie e finanziatrici delle operazioni fruiscono per via indiretta, sia nel senso che il finanziamento accordato riposa, in caso di assicurazione, su un più largo margine di sicurezza, sia, in senso più specifico, in quanto la legge prevede la possibilità di trasferire a terzi e quindi agli Istituti di credito eventuali cessionari dei crediti d'esportazione dei propri clienti, la garanzia che assiste i crediti stessi. La legge francese prevede tuttavia una forma autonoma di garanzia prestata in via diretta alle banche per le operazioni di finanziamento dell'esportazione da parte della CFACE per conto dello Stato. Altre garanzie di minor rilievo ai crediti d'esportazione sono prestate dalle associazioni professionali degli esportatori. Su questo gruppo di garanzie, si dirà più oltre nel testo.

prospettive d'esportazione (premio variabile), la garanzia alle banche per il rimborso dei crediti concessi agli esportatori (2,40%), ecc.

Per determinare i premi, di regola sono presi soprattutto in considerazione i seguenti elementi: la cifra d'affari globale dell'impresa assistita, la cifra d'affari all'esportazione, la cifra d'affari coperta dalla garanzia (che può anche non coincidere con quella precedente), le percentuali rappresentate, sul totale degli affari all'esportazione dell'impresa, dalle esportazioni con pagamento per contanti e da quelle con pagamento a credito (a breve, medio e lungo termine), l'andamento e l'ammontare delle perdite registrati in precedenza e il Paese del debitore, più altri elementi « specifici », in particolare quando trattasi di garanzie per affari e forniture speciali. Per il rischio di cambio, il premio varia anche in relazione alle divise.

In generale, il premio è scomposto in due frazioni: una forfettaria, indipendente dalla durata dell'operazione e commisurata all'importo globale assicurato; l'altra « prorata temporis », calcolata sui termini di consegna e scadenza relativi alle singole partite di merce esportata.

La durata della garanzia e la percentuale di copertura variano secondo i casi.

Possono essere assicurate non solo esportazioni di merci ma anche, con modalità specifiche, prestazioni di servizi, brevetti, licenze ecc.

6. — La garanzia « *assurance-prospection* » copre i rischi di penetrazione nei mercati esteri. La legge 21-7-1950 n. 50-854 sulle « spese di investimento dello Stato » — che regola tra l'altro (art. 37) questa forma di provvidenza — ne limita la concessione alle sole iniziative volte ad esportare o ad aumentare le esportazioni nei mercati dell'area del dollaro (*USA e Canada*). La garanzia è concessa dallo Stato con decreto del Ministro per il Commercio e Relazioni Economiche con l'Estero, dietro parere della « Commission des garanties et du crédit au commerce extérieur » che è l'organo statale specializzato in materia (13). Ca-

(13) Costituito con Legge n. 49-874 del 5-7-1949 e regolato con decreto n. 49-1077 del 5-8-1949, quest'organo, oltre a decidere in merito alle garanzie dirette dello Stato ed emettere pareri vincolanti sulle garanzie prestate, per conto dello Stato, dalla CFACE, è anche incaricato di svolgere il controllo statale sulle garanzie prestate dalla CFACE per proprio conto, specie se assistite dal concorso statale.

ratterizzata da premi molto moderati per non gravare in misura eccessiva sulle iniziative di penetrazione o di espansione effettuate senza basi contrattuali sicure, questa forma di assicurazione, se non offre di per se all'esportatore le facilitazioni per cassa necessarie al finanziamento delle iniziative stesse, agevola d'altra parte la provvista dei fondi presso il sistema bancario, in genere restio a finanziare affari non basati su ordini definitivi. La garanzia è stilata su polizza a parte (cioè non con clausola inserita in una polizza relativa ad altri tipi di garanzia) e varia di modalità secondo che trattasi di coprire le perdite eventuali sulle spese sostenute per l'indagine di mercati di sbocco (contratto « *Etude de marché* »), o le perdite per le spese di rappresentanza, installazione di uffici commerciali, partecipazioni fieristiche, campagne pubblicitarie all'estero, ecc. (contratto « *Publicité ou Prospection* »), o le perdite per il deprezzamento, deperimento e forzata svendita di depositi di merci costituiti all'estero (contratto « *Stock* »). In generale, la percentuale di copertura del rischio è pari al 50% della perdita, salvo particolarissime eccezioni.

7. — Ad uno stadio contrattuale più avanzato corrisponde la garanzia « *risque de fabrication* » (L. 8-3-49 n. 49-310, art. 45), che copre il rischio di annullamento o sospensione della commessa durante l'esecuzione, da parte dell'importatore estero impossibilitato a confermarla o a pagarla per un evento d'ordine politico o catastrofico (avvenimenti eccezionali o divieti di esportazione del Governo francese). La garanzia è concessa non dallo Stato ma dalla CFACE per conto dello Stato su parere vincolante della Commission des Garanties, con « *avenant* » speciale annesso alla polizza globale che assicura gli esportatori contro le varie forme del rischio di non pagamento, dato che, in sostanza, il rischio di fabbricazione non è che una forma particolare del rischio politico e catastrofico, riferentesi ad un periodo anteriore a quello coperto dalla polizza normale di assicurazione-crediti per il rischio di non pagamento. La garanzia di fabbricazione non copre i rischi di natura commerciale, i quali sono coperti dalla polizza principale solo a fabbricazione ultimata e spedizione effettuata. Le perdite sono liquidate al 100%, dedotte le spese recuperabili mediante vendita delle produzioni già effettuate, macchinari acquistati, ecc., e a condizione che la somma

da liquidare non superi quella garantita dalla polizza principale a titolo di rischio di non pagamento.

8. — Altra garanzia relativa al periodo di fabbricazione è la « *garantie de prix* », concessa per lo più per le forniture speciali di beni strumentali e a grosse ditte di esportazione. È una garanzia diretta dello Stato, come la « *assurance prospective* », regolata dalla « *Joi des Finances* » 26-9-1948 e concessa dalla Direzione Generale - Relazioni Commerciali con l'Estero del Ministero del Commercio e Relazioni Economiche con l'Estero, per il tramite della BFCE (14) e sentita la Commissione competente in materia di garanzie statali all'esportazione. Salvo il rimborso di un minimo di spese istruttorie per la BFCE e il pagamento di una lieve commissione all'atto della liquidazione, la garanzia di prezzo è quasi sempre in linea gratuita. La sua funzione è di permettere agli esportatori francesi di concludere affari d'esportazione a lunga scadenza e a prezzo fermo, cioè di accettare commesse che richiedono almeno sei mesi ed oltre di esecuzione e di mantenere nel contempo il prezzo fissato al momento dell'accettazione dell'ordine malgrado eventuali variazioni nei prezzi dei vari fattori componenti il costo di produzione. La garanzia copre il rischio di eventuali rialzi nei prezzi delle materie prime, nei salari e in altri elementi del costo di produzione delle merci da esportare dopo l'accettazione della commessa e la conclusione del contratto ed assicura quindi l'esportatore contro la possibilità che, per effetto di questi rialzi, il costo finale della operazione superi quello preso a base della stipulazione.

Il contratto di garanzia di prezzo prevede tre condizioni essenziali: a) deve trattarsi di contratti di esportazione con consegna non a breve termine, cioè con un periodo di fabbricazione superiore a sei mesi almeno; b) i rialzi nel costo dei diversi fattori produttivi debbono essere superiori al 20% almeno del costo iniziale, accertato al momento del contratto. Rialzi inferiori a questa misura minima non sono coperti dalla garanzia; c) la garanzia non è accordata se non in caso di fatturazione in divise. Quest'ultima condizione è impor-

(14) La Banque Française du Commerce Extérieur è, in questo caso ed eccezionalmente, l'organo di intermediazione. Si tratta di intermediazione a soli fini di istruttoria. La garanzia rientra fra quelle prestate direttamente dallo Stato.

tantissima: la garanzia di prezzo copre cioè contro il rischio di rialzi di costo per effetto di aumenti nei prezzi interni, ma in contropartita di questa garanzia lo Stato incamera eventuali plusvalenze valutarie realizzate dall'esportatore nel caso che l'aumento dei prezzi interni porti ad una svalutazione della moneta. In questo caso l'esportatore che, nonostante l'aumento dei prezzi interni, è riuscito a mantenere intatto per effetto della garanzia il proprio margine di profitto in moneta nazionale, è tenuto ad effettuare un ristorno in favore dello Stato, pari al maggior utile realizzato in seguito alla svalutazione. Questo è il motivo della obbligatorietà della fatturazione in divise. La garanzia di prezzo non è ambivalente ma agisce a senso unico, in quanto lo Stato copre il solo rischio di rialzo degli elementi di costo, senza appropriarsi del maggior utile eventuale derivante all'esportatore nel caso intervenga un ribasso dei costi di produzione. Simile eventualità è lasciata a tutto beneficio dell'esportatore. In altri termini, mentre le altre forme di garanzia sia dello Stato sia della CFACE coprono le perdite eventuali dell'esportatore sugli affari conclusi o sulle iniziative di penetrazione, la garanzia « di prezzo » assicura all'esportatore una « ragionevole » stabilità del margine di profitto. Solo in un caso lo Stato avoca l'eventuale plusvalenza dell'operazione: quando la plusvalenza deriva da un aumento del corso del cambio, per effetto dell'aumento dei prezzi interni o di una rivalutazione delle divise in fattura.

A tutto rischio dell'esportatore resta un'altra eventualità, anch'essa afferente al margine di profitto dell'operazione: quella di un ribasso dei corsi delle divise o addirittura di una rivalutazione della moneta nazionale. Contro questo rischio, che pure si rifletterebbe sul profitto finale delle singole operazioni, la garanzia di prezzo non agirebbe; resta però all'esportatore la facoltà di ricorrere all'apposita garanzia di cambio concessa, con polizza separata e modalità proprie, dalla CFACE.

Le due garanzie di prezzo e di cambio coprono insieme le esportazioni francesi contro gravi rischi di fluttuazione nel prezzo delle merci esportate e nei profitti delle operazioni e quindi permettono di stipulare affari di esportazione a lungo termine, nei quali, come è noto, il rischio di fluttuazioni è intenso. Una tale possibilità non ricorre per gli esportatori tedeschi.

9. — L'*assurance-crédit* in senso stretto fa parte del gruppo di garanzie relative ai rischi successivi all'avvenuta esportazione. Le varie forme di rischio coperte da questa garanzia sono raggruppabili sotto l'unica figura del rischio di mancato pagamento (*risque de non-payment*). A seconda del tipo di rischio e dell'organo incaricato di prestare la relativa garanzia, il decreto n. 46-1332 dell'1-6-1946 fissa la seguente bipartizione: a) *garanzia dei rischi politici, catastrofici, monetari di trasferimento e commerciali straordinari*, prestata dalla CFACE per conto dello Stato (15); b) *garanzia dei rischi commerciali ordinari*, prestata dalla CFACE per proprio conto.

Il primo gruppo di rischi comprende tutti i casi di insolvenza del debitore estero (acquirente privato o ente pubblico) per cause non imputabili a inadempimento del venditore nei riguardi di una o più clausole contrattuali.

Nel caso di acquirenti privati, il rischio politico si realizza con l'insolvenza derivante da guerra civile o esterna, rivoluzione o sommossa nel Paese del debitore o moratoria generale decretata dalle autorità amministrative di quel Paese.

Nel caso di acquirenti pubblici, la nozione di rischio politico è più generalizzata: in tal caso il rischio è costituito da qualsiasi forma di insolvenza dell'acquirente che non sia imputabile a inadempimento contrattuale dell'esportatore. In altri termini, qualunque sia la causa di insolvenza e anche se non rientri fra quelle caratteristiche del rischio politico ma sia di ordine commerciale (fallimento, « decozione » di aziende nazionalizzate, ecc.), il rischio di non pagamento da parte di una amministrazione pubblica (o concessionaria di pubblici servizi) non è mai configurabile come rischio commerciale ma ricade sempre nella figura del rischio politico ed è a questo assimilato, per la natura stessa dell'ente importatore. A determinare quindi il rischio politico nel caso che l'acquirente sia « pubblico », basta accertare l'inadempimento senza bisogno di vagliarne la causa se non al solo fine di escludere inadempimenti da parte del venditore.

(15) La procedura è la seguente: la CFACE raccoglie le domande e le trasmette alla Commissione des Garanties per la definitiva approvazione. In qualche caso la Commissione non fa che enunciare i criteri generali di approvazione, la quale viene poi lasciata alla discrezione della Compagnia, salvo obbligo di rendiconto alla Commissione stessa.

Il rischio catastrofico, assicurato insieme al rischio politico e con unica polizza, è sempre, in ambedue i casi di acquisto privato o pubblico, quello derivante da un avvenimento cataclismico nel Paese importatore (come ciclone, inondazione, maremoto, terremoto, eruzione vulcanica), che impedisca al debitore di adempiere ai suoi impegni di pagamento.

Il rischio monetario di trasferimento è sempre, in ambedue i casi, riscontrabile quando avvenimenti politici, difficoltà economiche generali e conseguenti provvedimenti del Paese debitore impediscano o ritardino il trasferimento dei fondi già versati dall'acquirente.

I rischi commerciali straordinari non sono definiti nelle leggi in vigore, le quali ne rinviando l'accertamento caso per caso alla Commissione ministeriale.

Tutti i rischi appartenenti al gruppo in esame sono in genere coperti con una polizza unica, con percentuali di copertura dall'80% della perdita (non dell'importo dell'operazione), nel caso di acquirenti privati, al 90% massimo nel caso di acquirenti pubblici.

Come già precisato, per gli acquirenti pubblici la garanzia copre tutti i casi di non pagamento per qualsiasi causa, anche di natura commerciale.

Per il caso di un acquirente privato, precise disposizioni di legge stabiliscono invece che i rischi politici, catastrofici, di trasferimento e commerciali straordinari non possono usufruire della garanzia statale (tramite CFACE), se al tempo stesso le operazioni non vengono assicurate anche contro i rischi commerciali ordinari (dalla CFACE per proprio conto).

Nel caso di simultanea assicurazione contro le due categorie di rischi, la polizza è unica e globale. La polizza è unica nonostante la regolamentazione delle due forme di garanzia sia diversa e, in particolare, la garanzia commerciale per vendite a privati importatori esteri sia concessa dalla CFACE per proprio conto (nel caso di enti pubblici, la garanzia commerciale non è possibile). La polizza è altresì « globale », vale cioè per la generalità delle operazioni concluse dall'assicurato. Generalità in questo caso non equivale però a « totalità », in quanto sono di regola escluse dalle due forme di garanzia tutte le operazioni da pagarsi a mezzo apertura di credito irrevocabile,

ed è inoltre possibile, su richiesta dell'assicurato, l'esclusione di « blocchi » di operazioni che, per il Paese di destinazione ed altre caratteristiche, non risultino necessario garantire (e sempre che il complesso delle residue esposizioni di rischio della Compagnia sia dotato di un sufficiente equilibrio tecnico).

Un'eccezione molto importante alla suddetta disciplina è data dalla possibilità che la CFACE, su speciale autorizzazione della Commissione ministeriale, garantisca contro i soli rischi politici, catastrofici e straordinari determinate operazioni o gruppi di operazioni, quando i crediti da esse nascenti siano assistiti da fidejussione di una banca estera di prim'ordine. In questo caso quasi sempre la deroga è concessa. Comunque in materia di assicurazione simultanea obbligatoria, la CFACE è dotata di larghi poteri discrezionali e applica le disposizioni con una certa elasticità, essendo in sua facoltà di rivolgersi per la deroga alla Commissione tutte le volte che ritenga opportuno.

10. — Un'altra forma di garanzia prestata dalla CFACE per conto dello Stato (con la procedura già indicata) è quella che copre un particolare aspetto del rischio monetario: *il rischio di cambio*. Questa garanzia — che, come la garanzia di prezzo, è concessa per le sole operazioni in divisa — copre due distinte figure di rischio: rischio di cambio in caso di pagamento del prezzo da parte del debitore estero e rischio di cambio nel caso di non pagamento.

La copertura del rischio di cambio con previsione di pagamento, oggetto di una polizza separata, è effettuata entro limiti determinati, cioè per fatturazioni in particolari monete stabilite di volta in volta dal Ministero degli Affari Economici (16) per l'ammontare eccedente la misura entro la quale l'esportatore può coprirsi con una vendita di divise a termine (oggi è possibile, per le divise più correnti, effettuare vendite di divise a termine, anche su base triangolare, per periodi non superiori a sei mesi). La garanzia è ambivalente: assicura cioè il corso del cambio esistente alla data del parere favorevole della Commissione ministeriale, e la perdita è a carico della CFACE (per conto dello Stato) nel caso che, il giorno dell'incasso del credito garantito, il corso risulti

(16) È tuttavia facoltà della Commissione di ricusare singoli affari anche in monete autorizzate.

inferiore a quello della polizza. Ma nel caso contrario, l'eccedenza va a profitto dell'assicuratore e ha luogo un ristorno a carico dell'esportatore. Nessuna perdita è liquidata, né alcuna eccedenza incamerata, se le oscillazioni del corso del cambio siano state inferiori (o non siano state superiori) all'1 per mille del corso di cambio garantito.

Il rischio di cambio in caso di non pagamento è un tipico rischio secondario, coperto con una clausola speciale della polizza di rischio politico commerciale. Nel caso che venga a realizzarsi la duplice eventualità del mancato pagamento e di fluttuazione del cambio, questa clausola dispone che la liquidazione del rischio di mancato pagamento sia calcolata sulla base del corso di cambio della divisa fatturata in vigore il giorno della decisione favorevole della Commissione. Con questa garanzia la CFACE garantisce quindi un cambio certo ad eventuali risarcimenti, quando il rischio di cambio entra in giuoco insieme al rischio politico, commerciale ecc. È possibile anche il caso di sola assicurazione dei rischi politici e commerciali, senza simultanea assicurazione del rischio di cambio. In tal caso il rischio di mancato pagamento è liquidato sulla base del corso più basso tra i due corsi in vigore alla data del parere della Commissione e alla data di scadenza del contratto.

11. — *La garanzia dei rischi commerciali ordinari*, che è un'altra forma di garanzia del rischio di mancato pagamento e ricade quindi sotto la polizza generale di assicurazione-crediti, non esiste — come sopra chiarito — per le esportazioni verso acquirenti che siano pubbliche amministrazioni, in quanto in tal caso la polizza « rischio politico » copre tutti i rischi. Nel caso di acquirenti privati la garanzia di questa categoria di rischi è prestata dalla CFACE per proprio conto (ma sempre sotto il controllo dello Stato, ed eventualmente con il concorso statale), sia con unica polizza insieme al rischio politico, sia con polizza separata, quando la copertura del rischio politico e degli altri rischi speciali non sia stata richiesta dagli esportatori. Nell'un caso e nell'altro, la garanzia non è concessa se non *contro cauzione bancaria*.

Come tutte le garanzie dei rischi successivi alla spedizione delle merci, essa copre il periodo susseguente alla spedizione con fatturazione. Di regola, è prestata entro determinati limiti e con particolari cautele: in genere per crediti a termine piut-

to breve (sei mesi, in casi eccezionali un anno); la polizza è anche qui globale per l'insieme della cifra d'affari all'esportazione dell'assicurato, escluse le operazioni assistite da crediti bancari irrevocabili; la perdita è coperta con percentuali variabili, secondo i paesi di destinazione e la particolare natura dei rischi garantiti, tra un minimo di 60% sino ad un massimo di 75-80%; ed è liquidata quando sia constatata, secondo particolari modalità, l'insolvenza del debitore cioè la sua incapacità definitiva a regolare il debito in tutto o in parte (come nel caso di procedure fallimentari ed altre assimilabili alla procedura fallimentare francese). È previsto però un anticipo pari al 70% della garanzia, dopo trascorso un mese dall'iscrizione del credito tra le « sofferenze » dell'esportatore.

Il premio della garanzia per rischi commerciali va dal 2% all'8%, sempre commisurato all'importo delle operazioni assistite.

12. — Un posto a parte va dedicato alle garanzie che la CFACE presta, per conto proprio o dello Stato, a favore delle banche e istituti finanziari che intervengono nelle operazioni di esportazione (v. nota 11). In proposito è opportuno fare una distinzione fra « garanzie indirette », che la CFACE presta agli esportatori e gli esportatori trasferiscono, insieme ai crediti d'esportazione, alle banche finanziatrici per agevolare la concessione di pre-finanziamenti o crediti di smobilizzo di averi sull'estero, e « garanzie dirette » prestate alle banche in assicurazione di crediti concessi agli esportatori. In linea generale qualsiasi garanzia ad un credito di esportazione, anche se non ceduta, va a profitto sia pure indiretto delle banche finanziatrici. Quando ha luogo la cessione sia del credito che della garanzia alla banca finanziatrice della operazione — possibilità prevista da espresse disposizioni di legge — la garanzia diretta dell'esportatore diviene garanzia diretta della banca. Nel caso di garanzie statali, la cessione può avvenire in seguito a speciale autorizzazione della CFACE all'esportatore; senza particolari formalità per le altre garanzie. Ma di garanzie dirette alle banche può parlarsi nel solo caso delle garanzie destinate a coprire non già i vari rischi attinenti al credito dell'esportatore verso l'importatore estero, ma il rischio particolare del banchiere intervenuto a finanziare l'operazione e che è quello di insolvenza dell'esportatore nazionale nei riguardi della banca per il rimborso del credito concesso.

È il caso previsto dall'art. 16 della legge n. 49-874 del 5-7-1949, per cui lo Stato, tramite la CFACE e su proposta della Commissione ministeriale per le garanzie, può assicurare il banchiere finanziatore contro il rischio di mancato rimborso del credito concesso. Questa forma di garanzia è per lo più accordata — con decreto del Ministro per l'Economia e secondo percentuali di copertura stabilite caso per caso — in corrispondenza di prefinanziamenti bancari di produzioni destinate all'esportazione, *per permettere ad imprese di piccola e media portata la provvista di fondi per nuove iniziative di fabbricazione e di sviluppo, cui manchi l'assistenza di una garanzia statale* (e pertanto il rischio del finanziamento bancario assumerebbe particolare intensità). Il premio è pari a 2,40% (17). È escluso invece il caso di finanziamenti bancari ad operazioni di esportazione già effettuate, per i quali il banchiere di regola trova sufficiente copertura nell'assicurazione concessa allo esportatore e da questi girata a suo favore.

13. — *A favore di piccole e medie imprese è prevista una forma di garanzia prestata dalle associazioni professionali*, in via diretta o mediante la costituzione di particolari società di cauzione fra gli aderenti. Gli esportatori membri di queste organizzazioni — caratterizzate da un reciproco apporto, entro determinati limiti, di garanzia — sono posti in grado, grazie alla garanzia prestata dalla organizzazione professionale, di procurarsi presso le banche private (ma quasi sempre con il concorso a metà della BFCE) crediti di pre-finanziamento per determinate produzioni di esportazione. Malgrado lo spirito particolaristico del piccolo e medio industriale francese, restio alla

(17) Questa forma di garanzia diretta alle banche, introdotta con la legge 5-7-1949, ha sostituito quella prevista dal D. n. 46-1332 dell'1-6-1946 che prevedeva due garanzie, una statale e una CFACE, prestate entrambe a favore della sola BFCE a copertura dei rischi di insolvenza attinenti ad operazioni di esportazione finanziate dalla banca stessa. La garanzia era prestata dallo Stato, « a titolo eccezionale » e su autorizzazione della Commissione ministeriale per le garanzie, quando le operazioni, per natura od ammontare, non fossero suscettibili di garanzia commerciale normale ma presentassero interesse essenziale dal punto di vista dell'economia nazionale. La garanzia era prestata, in via normale, e per proprio conto, dalla CFACE, quando le operazioni fossero suscettibili di garanzia commerciale normale. Dopo la legge 1949, che ha esteso a tutti gli istituti di credito la possibilità di ottenere garanzie dirette, le assicurazioni a favore della BFCE sono state unificate sotto il modello generale.

« fusione di solvibilità » insita nelle società di mutua cauzione, questa nuova forma di garanzia ha preso piede, in quanto facilita il credito e contribuisce a risolvere problemi di pre-finanziamento che non sarebbero risolti con i criteri bancari abituali, di regola favorevoli al finanziamento di ordini fermi.

14. — Per quanto riguarda l'attività della CFACE nel campo assicurativo e in genere le varie forme di garanzie, statali e non statali, all'esportazione, non sono disponibili dati omogenei e complessivi. Dal bilancio della CFACE per il 1952 è possibile rilevare che, per le garanzie statali prestate tramite la Compagnia a copertura di rischi speciali di esportazione, i premi incassati nel 1952 sono ammontati a 766,3 milioni di fran-

### Il credito speciale all'esportazione

15. — Per un'ordinata illustrazione del credito speciale all'esportazione si ritiene opportuno riassumere dapprima, nei paragrafi 16-21, le vicende e le alternanze delle norme via via emanate in materia dalle Autorità monetarie francesi dal 1944 in poi, vicende e alternanze che hanno riflesso le diverse fasi e le mutevoli esigenze della politica creditizia generale. Il paragrafo 22 fa il punto della situazione attuale ed offre un quadro sintetico delle disposizioni in vigore nel settembre 1953 e delle caratteristiche procedurali e tecniche delle varie forme di credito speciale, tra le quali un particolare rilievo va assumendo il credito a medio termine (da 2 a 5 anni). Seguono alcuni dati statistici e cenni alle discussioni in corso.

Il sistema delle agevolazioni creditizie speciali all'esportazione data, in Francia, dagli anni del dopoguerra.

Nell'anteguerra, il finanziamento delle esportazioni francesi avveniva, in genere, per il tramite delle grandi piazze internazionali e con ricorso alle facilitazioni offerte in forma di crediti documentari e sconti di carta commerciale. L'intervento delle banche nazionali non esulava, di regola, dal campo dei crediti liquidabili a breve termine per operazioni di tutto riposo. La Banque Nationale Française du Commerce Extérieur — l'unico istituto specializzato in operazioni di commercio internazionale, costituito nel 1919 in vista di promuovere a Parigi la formazione di un mercato di accettazioni analogo a quello di Londra — aveva

chi (contro 486,2 nel 1951). Tale cifra è sintomo significativo dello sviluppo assunto dalle operazioni di assicurazione crediti all'esportazione in Francia, nell'anno stesso — osserva la Relazione CFACE 1952 — in cui le esportazioni francesi registravano una sensibile riduzione.

La legge fissa a 230 miliardi il limite massimo globale degli impegni CFACE per garanzie statali. L'importo delle garanzie definitive concesse dalla Compagnia negli ultimi anni per conto dello Stato è salito da 15 miliardi nel 1950 (e 13 nel 1951) a 51 miliardi circa nel 1952, per un totale di esportazioni assicurate valutabile attorno ai 60-70 miliardi di franchi. Nei soli primi sette mesi del 1953, l'importo delle garanzie è salito a 44 miliardi per 50-60 di esportazioni assicurate.

in pratica ripiegato su obiettivi più modesti e svolgeva una limitata azione di sostegno delle esportazioni nazionali, nelle forme e condizioni ordinarie del credito a breve termine. Nessuna facilitazione particolare, né di sconto né di altro genere, era prevista per gli effetti sorgenti da affari di esportazione, ammessi al sconto della Banca di Francia alle stesse condizioni statutarie vigenti per la generalità dei titoli di credito cambiari. Le sole tratte d'esportazione a non più di tre mesi aventi carattere d'accettazioni bancarie beneficiavano, oltre che del sconto, anche di speciali « facilità temporanee di negoziazione » presso la Banca di Francia, né più né meno di tutte le altre categorie di accettazioni bancarie (17).

(17) Il Decr. 17-6-1938 autorizzava la Banca di Francia a compiere con le istituzioni monetarie, oltre alle normali operazioni di sconto di effetti, anche speciali operazioni di negoziazione su determinati valori scelti tra le categorie di titoli « ammessi allo sconto » (Buoni del Tesoro, cambiali SNCF, accettazioni bancarie, accettazioni del Crédit National, effetti con garanzia incondizionata della « Caisse Nationale des Marchés ». La lista è stata ampliata — come vedremo — con successivi provvedimenti). Le negoziazioni — sia di vendita, sia di acquisto a fermo o di semplice « prise en pension » (« nourriture » dei titoli nel portafoglio della Banca) — sono compiute da uno speciale « Servizio di Mercato Monetario » della Banca di Francia, il quale tratta, non per via diretta con le banche commerciali, ma con « Case di Sconto » intermedie analoghe alle « Discount Houses » inglesi; e, nel caso di acquisto o « pension » di effetti, sono contabilizzate in una particolare posta del bilancio — « Effets négociables achetés en France » — distinta dal « Portefeuille escompte », cioè dai risconti veri e propri. Queste

LE PRIME DISPOSIZIONI DEL 1944.

16. — Nella nuova situazione del dopoguerra — caratterizzata da sviluppi inflazionistici nel mercato interno e da una grave « crisi » nella bilancia dei pagamenti con l'estero — il problema del credito all'esportazione è, per la prima volta, affrontato e risolto nel quadro della politica monetaria e creditizia. L'esigenza di sostenere le esportazioni a fini di riequilibrio della bilancia dei pagamenti — nei limiti compatibili con la necessità di controllare l'inflazione e l'espansione del credito all'interno — affiora, in primo luogo, nella decisione 11-5-1944 della Banca di Francia di ammettere al risconto (e a negoziazione) gli effetti di esportazione aventi carattere di accettazione bancaria sino ad un termine massimo di due anni (18). L'agevolazione era limitata ai crediti di esportatori nazionali per vendite effettuate ad importatori esteri (« créances nées ») e ai crediti accordati ad esportatori nazionali per la fabbricazione di merci da vendere all'estero in base ad ordini definitivi (« préfinancements avec commande ferme »); essa ampliava comunque (da tre mesi a due anni) le facilitazioni in essere dal 1938 e costituiva il primo distacco della politica del risconto dalle regole tradizionali (19). Resa in un primo tempo inoperante da disposizioni delle autorità valutarie tendenti a realizzare rapidi

« operazioni di mercato aperto » — con le quali, a differenza del risconto, la Banca Centrale entra d'iniziativa nel mercato per alleggerire, con acquisti di titoli, eccessive pressioni sulle liquidità bancarie o per neutralizzare con vendite di titoli, pericolose eccedenze di disponibilità — hanno costituito nell'anteguerra anche in Francia uno degli strumenti della politica creditizia governativa, in appoggio alla manovra del tasso di sconto. Con l'avvento nel dopoguerra delle complesse tecniche di controllo quantitativo e qualitativo del credito (plafonds di risconto, riserve obbligatorie, direttive discriminatorie, ecc.) l'« open market » ha perso, in Francia, gran parte della sua efficacia ed è per lo più usato a senso unico al fine di sovvenire temporanee esigenze di tesoreria degli istituti di credito o per assicurare la mobilitazione di particolari categorie di titoli di credito, che le banche ordinarie sarebbero altrimenti restie ad accettare. È il caso — come vedremo oltre nel testo — della carta d'esportazione.

(18) Per espressa disposizione dello Statuto della Banca, gli effetti erano ammessi al risconto solo se muniti — oltre che delle firme dell'esportatore e della banca accettante — anche di una terza firma, che di regola era prestata da un'altra banca per accordi con la prima (sistema delle « acceptations croisées »).

(19) L'agevolazione avrebbe potuto avere tanto maggior peso in quanto poco dopo (20-1-1945) il tasso ufficiale di sconto veniva ridotto da 1,75% a 1,625% (il livello più basso dal dopoguerra ad oggi).

rientri di valuta sulle esportazioni nazionali (20), la « decisione » del 1944 acquisterà piena efficacia qualche anno più tardi, con il ritorno a condizioni più normali dei traffici, il passaggio dalla fase di « mercato del venditore » a quella di « mercato del compratore », il diffondersi delle dilazioni di pagamento nel commercio internazionale e la revoca delle disposizioni valutarie limitative nell'aprile 1949.

LA CREAZIONE NEL 1946 DELLA BANQUE FRANÇAISE DU COMMERCE EXTÉRIEUR (BFCE). LE OPERAZIONI DI AVANTO.

17. — Alla concessione di speciali facilitazioni di risconto per la carta d'esportazione avente carattere d'accettazione bancaria segue, nel giugno 1946, la creazione di un nuovo istituto speciale per il credito al commercio estero — la « BANQUE FRANÇAISE DU COMMERCE EXTÉRIEUR » (BFCE) — destinato a sostituire la Banque Nationale Française du Commerce Extérieur e ad offrire agli esportatori nuove facilitazioni nel quadro di una politica di risconto « eterodossa ».

Entrata in attività nell'ottobre 1947 con un capitale di 500 milioni di franchi (versato dalla Banca di Francia e da altri istituti di credito di carattere pubblico) ed organizzata, come la CFACE, nella veste formale di società per azioni con particolari « varianti » pubblicistiche (21), la nuova Banca fu autorizzata a svolgere, oltre le normali

(20) Per disposizione dell'Ufficio francese dei Cambi era vietato agli esportatori nazionali di concedere dilazioni di pagamento superiori ai 90 giorni. La disposizione — che sarà revocata con « Avis » n. 388 del 10-4-1949 (v. oltre nel testo) — era del tutto rispondente alle condizioni effettive dei traffici negli anni del dopoguerra, caratterizzate dal « mercato del venditore » e dall'uso quasi generale degli importatori esteri di effettuare il pagamento per contanti all'arrivo della merce o addirittura in anticipo.

(21) La Banca fu costituita con Decreto 1-6-46 n. 46-1332 (in applicazione dell'art. 17 Legge 2-12-1945 sulla riorganizzazione del credito in Francia) ed è entrata in attività l'1-10-1947. Lo Statuto approvato con Decreto 30-8-1947, è stato modificato con successivo Decr. 22-2-1950. Al capitale partecipano: Banca di Francia (25%), Caisse des Dépôts et Consignations (25%), Crédit National (16%), Caisse National de Crédit Agricole (10%) e le quattro banche nazionalizzate, cioè Crédit Lyonnais (6%), Société Générale (6%), Banque National pour le Commerce et l'Industrie (6%) e Comptoir National d'Escompte (6%), per una quota complessiva pari al 24%. La BFCE ha rilevato le attività e passività della BNFCE relative ad operazioni di commercio internazio-

operazioni di credito per cassa e di firma già esercitate dalla BNFCE e dalle Banche ordinarie (22), altre speciali funzioni al servizio del commercio estero del paese (23), tra cui la più importante è quella del *credito di firma mediante avallo sugli effetti creati per la mobilitazione dei crediti sull'estero e ammessi al risconto presso la Banca Centrale*.

Con l'avallo - che, al pari dell'accettazione bancaria, la Banca di Francia riconosce come « terza firma » necessaria al risconto degli effetti - la BFCE offrì agli esportatori un mezzo di mobilitazione più rapido e meno costoso di quello costituito dalle « accettazioni bancarie incrociate » (che continuarono ad essere di corrente applicazione presso le banche ordinarie, e, in minor grado, presso la stessa BFCE). Con il sistema delle accettazioni, la mobilitazione avviene mediante emissione di

nale. La Banca è amministrata da un Consiglio di Amministrazione di 15 membri (5 rappresentanti del capitale, 5 delle categorie esportatrici e importatrici e 5 delle organizzazioni sindacali interessate), nominati con « Arrêté » del Ministro dell'Economia Nazionale e del Ministro delle Finanze, e da un Presidente e un Direttore Generale, proposti dal Consiglio ma di nomina ministeriale. Due Commissari governativi, designati l'uno dal Ministro dell'Economia e l'altro dal Ministro delle Finanze, hanno compiti di sorveglianza allo scopo di evitare che le operazioni della Banca siano « contrarie all'interesse nazionale », con ampi poteri di ispezione contabile e di veto su singole decisioni del Consiglio. Il Consiglio si può appellare alla già menzionata Commissione per il credito e le garanzie all'esportazione.

(22) Le operazioni ordinarie della BFCE sono i crediti documentari (per cassa e di firma), sconti, anticipazioni a breve e medio termine, all'importazione e all'esportazione, ogni altra operazione di banca, cambio, tesoreria e, in via accessoria, di transito, commissione, vendita e gestione di beni mobiliari e immobiliari. Per la provvista dei fondi necessari alle sue operazioni ordinarie, la BFCE (oltre a disporre dei mezzi patrimoniali) è autorizzata alla raccolta di depositi a vista e a tempo e di conti correnti sul tipo delle normali banche commerciali ed anche al risconto presso la Banca Centrale. Nel quadro delle attività della BFCE, le operazioni di tipo ordinario non sono, comunque, le più importanti. In netta prevalenza, per numero ed importo, sono le operazioni di tipo speciale, che nel campo dell'esportazione rivestono per lo più la forma dell'avallo prestato a favore di esportatori nazionali (v. oltre nel testo).

(23) In base allo Statuto, la BFCE è autorizzata a « facilitare la creazione di (e assumere partecipazioni in) società e associazioni commerciali che abbiano per oggetto la messa in comune di mezzi e risorse proprie di imprese interessate al commercio estero ». Alla Banca è affidato anche il funzionamento di due importanti servizi - il « servizio centrale di informazioni commerciali per l'estero » e la « centralizzazione statistica dei rischi bancari sull'estero » - che sono risultati utilissimi sia alle banche che agli operatori del ramo.

tratta da parte dell'esportatore, accettata da una banca, scontata presso altra banca e riscontata presso la Banca Centrale. Con il sistema dell'avallo la mobilitazione avviene mediante emissione di semplice cambiale all'ordine della banca dell'esportatore, con firma dell'emittente avallata dalla BFCE e firma di girata della banca beneficiaria, all'atto della presentazione dell'effetto al risconto. Con l'accettazione, la Banca accettante diviene « debitore principale » dell'obbligazione cambiaria. Con il sistema dell'avallo la Banca dell'esportatore non assume alcuna obbligazione cambiaria principale, mentre accresce le sue garanzie grazie all'intervento della BFCE come « debitore eventuale » accanto all'emittente (24).

La scarsità dei fondi a breve termine sul mercato francese negli anni del dopoguerra aveva costretto le banche a ricorrere, in misura più ampia, al risconto presso l'Istituto di Emissione e, nel campo del credito all'esportazione, al sistema delle accettazioni incrociate. La procedura dello avallo - che l'Istituto di Emissione riconosce sufficiente come « terza firma » per il risconto - introduce quindi un nuovo strumento che permette alle banche di investire maggiori disponibilità nel finanziamento delle esportazioni, e con minore rischio di quanto prima non fosse possibile con le accettazioni incrociate.

La concessione degli avalli sugli effetti di mobilitazione dei crediti di esportazione - quantunque non fosse affatto vietata alle altre banche - divenne subito un « monopolio di fatto » della BFCE e la sua attività fondamentale (mentre le « accettazioni incrociate » restano soprattutto riservate alle banche ordinarie). Oggi essa delimita per la BFCE un campo d'intervento specializzato, dove la BFCE può porsi in una posizione non di concorrenza attiva con le banche commerciali, ma di integrazione, e permettere alle banche commerciali di estendere l'azione creditizia a sostegno dell'esportazione oltre i limiti prima raggiunti

(24) Nella maggioranza dei casi, la BFCE non assume l'intero rischio dell'operazione ma concorda con la Banca dell'esportatore la quota di rischio da lasciare a suo carico. L'avallo in tal caso è chiamato « condizionato » ed è concesso a fini di semplice mobilitazione, come « terza firma » necessaria al risconto presso la Banca di Francia. Con l'avallo « incondizionato », la BFCE partecipa invece al rischio dell'operazione insieme all'esportatore emittente, senza cointeressare la Banca dell'esportatore né farsi controgarantire da questa ultima.

con la tecnica delle accettazioni, soprattutto in settori dove l'azione delle banche era stata prudente e limitata (pre-finanziamenti di produzioni destinate all'esportazione).

La diversità dei criteri di gestione della BFCE permise anche di contenere il costo delle operazioni di avallo a livelli inferiori a quelli delle operazioni di accettazione: la commissione di avallo infatti fu originariamente fissata a 1,20% per la mobilitazione di crediti e a 1,50% per i crediti di pre-finanziamento, rispetto ad una commissione di accettazione che a quel tempo era di 2,40%.

In seguito a successivi ribassi - di cui si dirà più avanti - la differenza nel costo globale dei due tipi di operazione ha finito praticamente per scomparire (v. Tab. I).

I PROVVEDIMENTI DEL SETT. 1948 E DELL'APRILE E LUGLIO 1949 SUL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE A BREVE TERMINE.

18. - Il maturare di condizioni inflazionistiche « acute » nell'economia francese verso la seconda metà del 1948 indusse, com'è noto, le autorità monetarie, nel settembre di quell'anno, ad emanare nuove misure per il controllo quantitativo del credito (al posto delle semplici « raccomandazioni », « decisioni » e « istruzioni » del periodo precedente), nelle forme tipiche delle percentuali di riserva obbligatoria e, soprattutto, della fissazione di « plafonds » di risconto per le banche commerciali. Preceduta da rialzi successivi del tasso ufficiale di sconto sino al 4% ai primi del sett. 1948 (25), la nuova disciplina entrò in vigore il 30 stesso mese con una decisione del Conseil National du Crédit che assegnava, tra l'altro, ad ogni banca commerciale determinati limiti quantitativi di risconto presso la Banca Centrale, non superabili se non in via eccezionale e in seguito a precise autorizzazioni equitative della Banca di Francia.

Dominato dalle necessità della politica monetaria, anche il credito all'esportazione risentì, in una prima fase, delle nuove misure. Gli sconti e le mobilitazioni dei vari tipi di crediti sull'estero e di carta commerciale sorgente da affari d'esportazione ricaddero, in particolare, nei limiti dei plafonds, con conseguente restrizione delle possi-

(25) Il tasso di sconto, già elevato da 1,625% a 2,25% il 9-1-47 e al 3% il 9-10-47, fu aumentato al 4% il 4-9-48. Esso fu riportato al 3% il 30-9-48 con l'entrata in vigore delle nuove misure di controllo del credito.

bilità di intervento bancario nel settore. Ma l'esigenza di condurre, di pari passo con la lotta alla inflazione interna, un'efficace azione di riassetto della bilancia dei pagamenti e la stessa pronta ripercussione delle misure antinflazionistiche adottate sulla situazione generale della moneta e del credito, indussero il governo ad introdurre, poco tempo dopo, una serie di temperamenti alla disciplina in atto a beneficio dell'esportazione nazionale.

In tal modo, mentre una decisione n. 338/10-4-1949 dell'Ufficio francese dei Cambi autorizzava gli esportatori a concedere agli importatori esteri dilazioni di pagamento superiori ai normali 90 giorni (e ridava quindi efficacia pratica alle persistenti facilitazioni di smobilizzo adottate con le disposizioni dell'11-5-44 per le accettazioni di banca), un comunicato della Banca di Francia in data 21-7-1949 ammetteva alle operazioni di libera negoziazione del « Servizio di mercato monetario » della Banca stessa (cioè sottraeva ai plafonds di risconto stabiliti nel sett. 1948) gli effetti a tre mesi con avallo bancario (di regola, con avallo della BFCE), creati in mobilitazione di crediti d'esportazione maturati sull'estero e di prefinanziamenti bancari accordati sulla base di commesse a fermo o contratti già stipulati (esclusi, quindi, i prefinanziamenti senza ordine definitivo). La agevolazione poteva essere rinnovata fino al limite di due anni al massimo (26). La misura - che estendeva agli effetti avallati dalla BFCE le facilitazioni già ammesse nel maggio 1944 per le accettazioni « incrociate » di tratte e dava pertanto il crisma definitivo alla BFCE, da poco operante - fu accompagnata in pari data da una serie di riduzioni dei tassi previsti per le operazioni di credito all'esportazione: la commissione d'accettazione bancaria fu diminuita da 2,40% a 2%; la commissione d'avallo BFCE fu ribassata da 1,20% a 0,90% per le mobilitazioni e da 1,50% a 1,20% (poi a 1%) per i prefinanziamenti. Nell'aprile 1950 la commissione d'accettazione per le operazioni a breve termine fu ulteriormente ridotta a 1,50%.

(26) L'ammissione all'« open market » era automatica per i crediti sino a 9 mesi; soggetta ad assenso preventivo della Banca di Francia, per i crediti da 9 mesi a 2 anni. Oggi la linea di demarcazione è fissata a sei mesi, per i soli effetti nati da crediti di mobilitazione, mentre l'autorizzazione rimane necessaria per gli effetti relativi a prefinanziamenti di commesse a fermo, qualunque sia la scadenza (entro il massimo di due anni).

L'INTRODUZIONE DEL CREDITO A MEDIO TERMINE ALL'ESPORTAZIONE NEL MARZO 1950.

19. — Le facilitazioni finora illustrate riguardano i cosiddetti finanziamenti a breve termine, cioè i finanziamenti e prefinanziamenti all'esportazione fino a due anni. Tali finanziamenti - va sottolineato - non sono condizionati all'esistenza di forme di assicurazione, ma possono essere concessi anche per operazioni di esportazione non assistite da garanzie statali o CFACE. Naturalmente, come si è detto, la presenza di una polizza di assicurazione è in pratica un elemento spesso determinante per l'intervento bancario. Inoltre, per i finanziamenti a breve termine, l'intervento della BFCE non è di diritto obbligatorio, potendo essere surrogato dall'intervento di una banca ordinaria.

Diversa è la disciplina legale per il cosiddetto credito a medio termine, introdotto con una decisione 2-3-1950 della Banca di Francia e una lettera n. 7109/24-3-1950 del Crédit National (l'Istituto specializzato nei crediti d'attrezzatura a medio termine all'economia interna) a perfezionamento del sistema di credito speciale all'esportazione.

Le nuove disposizioni istituivano un particolare meccanismo per il finanziamento di esportazioni effettuate con dilazioni di pagamento da un minimo di due sino a un massimo di cinque anni.

In termini generali, i finanziamenti a medio termine all'esportazione:

a) sono limitati alle «créances nées» e — per casi speciali — alle iniziative di studio e sfruttamento di mercati esteri. Ne rimangono esclusi i prefinanziamenti su commesse ferme;

b) possono essere concessi solo quando la «créance» o la «iniziativa» siano coperte da una assicurazione statale;

c) presuppongono l'intervento obbligatorio della BFCE (per avallo incondizionato) e del Crédit National (per risconto o acquisto degli effetti di smobilizzo). La Banca di Francia ammette con assenso preventivo gli effetti di smobilizzo al suo risconto fuori plafond a condizione che la presentazione avvenga per il tramite del Crédit National o della Caisse Dépôts et Consignations e gli effetti portino tre firme, oltre quella del beneficiario;

d) per usufruire di un credito a medio termine non è prescritto che l'esportazione si riferisca

a «forniture speciali». Certo, il credito a medio termine è stato istituito anche in Francia per stimolare e sostenere le esportazioni soprattutto di beni strumentali, cioè di quelle produzioni che ai paesi di vecchia industrializzazione offrono, nelle mutate condizioni dei mercati attuali, maggiori possibilità di sbocco all'estero. Però, il sistema francese non esclude a priori dal credito a medio termine nemmeno le esportazioni di beni di consumo; anche se di fatto riserva il grosso dei finanziamenti oltre il biennio alle forniture di beni di investimento (macchinari, attrezzature, ecc.) e alle altre forniture che — dal punto di vista tecnico e insieme sotto quello valutario e dell'economia nazionale — possono definirsi «speciali»;

e) per le nuove operazioni furono fissate condizioni preferenziali, con tassi di 1-1½ punto inferiori a quelli delle normali operazioni di credito a medio termine.

RESTRIZIONI E RIPRISTINO DI AGEVOLAZIONI NEGLI ULTIMI DUE ANNI.

20. — Il riapparire di sintomi inflazionistici nel 1950-51 determinava un nuovo «giro di vite» della politica di controllo del credito (provvedimenti del 17-10-1951), preceduto dal rialzo del tasso ufficiale di sconto (28)

Le nuove limitazioni coinvolsero — come per l'innanzi — anche le facilitazioni speciali di risconto sulle quali era basato il credito all'esportazione. Abolita l'ammissione automatica del luglio 1949 all'«open market» per gli effetti a tre mesi per lo smobilizzo di crediti maturati o di commesse ferme sull'estero, fu introdotto per ciascuna banca, accanto al plafond di risconto, un «plafond marché monétaire» che limitava l'ammonter degli effetti negoziabili presso la Banca Centrale. Per le operazioni di «open market» fu istituito un tasso «penalizzatore», superiore al tasso ufficiale di sconto. Lo smobilizzo dei crediti e dei prefinanziamenti d'esportazione, oltre che subire una maggiorazione di costo, fu in tal modo riassoggettato all'obbligo dell'assenso preventivo della Banca di Francia e ai limiti quantitativi di plafond. Furono consentite due sole eccezioni:

a) la carta a medio termine presentata dal Crédit

(28) Il tasso di sconto — già abbassato a 2,50% l'8-6-50 — fu riportato al 3% l'11-10-51 e al 4% l'8-11-51.

National in seguito alla concessione di crediti di mobilitazione a medio termine all'esportazione (disposizioni del 2-3-50) continuava ad essere ammessa al risconto fuori plafond; b) per la carta sorgente da prefinanziamenti di «grands travaux» e «grands ensembles» all'estero, la Banca di Francia fu autorizzata a concedere un credito eccezionale di risconto fuori plafond alla BFCE.

21. — Le restrizioni — almeno per il credito d'esportazione — furono tuttavia di breve durata. Nuove disposizioni della Banca di Francia, emanate il 26-1-1952, attenuavano le disposizioni precedenti con l'ammissione all'«open market» — al di fuori dei plafond istituiti per le operazioni di questo tipo e senza assenso preventivo — degli effetti di smobilizzo di crediti maturati sull'estero in seguito ad esportazioni effettive, a vista o di durata non superiore a 3 mesi. Nel febbraio successivo le possibilità speciali di risconto per i prefinanziamenti BFCE a «grands ensembles» furono confermate. Seguivano, il 6-11-1952, nuove riduzioni dei tassi attivi sulle operazioni di credito per l'esportazione, tra cui il dimezzamento (da 0,60% a 0,30%) della commissione di girata per le operazioni a breve e a medio termine.

Sempre sulla linea di un progressivo allargamento delle preesistenti facilitazioni, sono da annoverare da ultimo, gli aggiustamenti tecnici introdotti il 5-2-53:

a) ammissione all'«open market» (fuori plafond e senza assenso preventivo) degli effetti di smobilizzo per crediti maturati di durata uguale o inferiore ai 6 mesi. La disposizione — che estende le facilitazioni ammesse per i crediti a tre mesi nel gennaio dell'anno precedente — non muta tuttavia la procedura di smobilizzo che avviene sempre mediante effetti a tre mesi, rinnovabili una volta. I crediti di mobilitazione superiori ai 6 mesi e i crediti di prefinanziamento su commessa ferma restano negoziabili, ma con l'assenso preventivo ed entro il plafond «open market» mediante effetti a tre mesi rinnovabili fino a un limite massimo di due anni. Restano esclusi dal «marché monétaire» i prefinanziamenti accordati per commesse non a fermo, il cui risconto è possibile entro i limiti di plafond e con l'assenso preventivo (eccezion fatta per i «grands ensembles»);

b) istituzione di un tasso preferenziale per il risconto degli effetti «exportation» a 6 mesi,

sopra descritti: 3,50%, pari ad un ribasso dello 0,50% sul tasso ufficiale di sconto. Anche la commissione di girata per la mobilitazione di «creances» sull'estero era ridotta, in pari data, da 0,30% a 0,10%.

Il successivo ribasso del tasso ufficiale di sconto dal 4% al 3,50%, il 17-9-53, portava ad una ulteriore riduzione dei tassi attivi su tutte le operazioni di credito all'esportazione. Il tasso per gli effetti «exportation» perdeva tuttavia — in seguito al ribasso — la sua efficacia discriminatória.

L'ATTUALE DISCIPLINA DEL CREDITO SPECIALE ALLA ESPORTAZIONE. LE VARIE FORME DI CREDITO A BREVE E MEDIO TERMINE. CONDIZIONI E PROCEDURE. TASSI E COMMISSIONI.

23. — La configurazione attuale delle agevolazioni creditizie speciali (29) all'esportazione in Francia — quale risulta dalla lunga serie di provvedimenti ora descritta — potrebbe dunque sintetizzarsi come segue:

a) da un punto di vista organizzativo il sistema è basato sull'azione di un organismo bancario

(29) Oltre al credito specializzato all'esportazione, l'intervento bancario a favore degli esportatori assume spesso le forme normali della cauzione e dello scoperto di cassa. In genere l'esportatore richiede la cauzione di una banca nel caso concorra ad appalti od aste di forniture all'estero («caution de soumission») o per garantire il buon fine degli impegni assunti in caso di aggiudicazione («caution de bonne fin») o per assicurare l'acquirente estero che, nel caso gli impegni contrattuali non possano più essere eseguiti, gli accanti versati in anticipo dall'acquirente saranno rimborsati («caution de remboursement de acomptes»). Per quest'ultima forma di cauzione, la commissione bancaria — ferma al 2,40% sino al 6 novembre 1952 — è stata in pari data abbassata all'1,50%.

La forma dello scoperto bancario ricorre, sia nel caso di prefinanziamenti di ordini fermi, sia di semplici prospettive di esportazione, sia a fini di mobilitazione di tratte e altri titoli di credito sull'estero — come fatture, accreditivi, ecc. (v. oltre nel testo). Gli scoperti, specie quelli a fini di mobilitazione, sono tuttavia poco usati, in quanto più costosi per l'esportatore e meno comodi per le banche, le quali, in considerazione dei rischi particolari del finanziamento in materia d'esportazione, preferiscono ricorrere a forme di credito che non incidano sulla tesoreria. Le diverse forme di credito speciale — che consentono il rapido smobilizzo degli investimenti dei portafogli bancari mediante il risconto e, per la forma cambiaria scelta, presentano per di più il vantaggio del rimborso a data fissa — rispondono in effetti ai requisiti di liquidità che ogni banca considera essenziali, specie nel campo dei rischi di esportazione.

speciale (la BFCE) che — con mezzi e forme di intervento speciali — coopera con le banche ordinarie e agevola alle stesse l'utilizzo di facilitazioni di sconto speciali presso l'Istituto di Emisione;

b) da un punto di vista funzionale il sistema è inquadrato in una politica «eterodossa» di sconto della Banca Centrale a favore dell'esportazione, che è stata sin dall'origine ed è tuttora condizionata dalle necessità della politica monetaria e creditizia generale del Governo e di questa riflette, in genere, alternanze, contraccolpi e mutamenti;

c) il sistema è imperniato su due forme tipiche di credito che rispondono a due diverse finalità economiche e presentano pertanto una morfologia tecnica e campi d'applicazione distinti: il credito «a breve termine» (sino a due anni), per la mobilitazione sia di crediti maturati che di prefinanziamenti, e il credito a medio termine (non meno di due e sino a cinque anni), previsto in genere per le sole mobilitazioni di crediti maturati sull'estero in seguito ad esportazioni già effettuate di beni per lo più strumentali (e in linea eccezionale per le diverse «iniziative di sbocco», specie se richiedano la partecipazione di più imprese e rivestano un'importanza nazionale).

Vediamo, in sintesi, caratteristiche e costi dei singoli tipi di credito speciale quali risultano oggi (sett. 1953) dalla sequela delle misure ricordate.

#### *Crediti di prefinanziamento (non più di due anni).*

La forma più diffusa per i prefinanziamenti di produzioni destinate all'esportazione (*con ordini fermi*), è quella dello sconto di effetti finanziari. La procedura è la seguente: ottenuto il fido, l'esportatore rilascia alla Banca, contro pagamento del netto ricavo, uno o più effetti finanziari corrispondenti ad una parte o a tutto il credito concesso. Gli effetti non possono superare i tre mesi, ma sono rinnovabili fino a un massimo di due anni e portano precisa menzione dell'operazione per cui furono emessi (effetti «causali»). Il banchiere, che sconta gli effetti, può negoziare con la BFCE, previa determinazione della parte di rischio da assumere nell'operazione da parte dei due Istituti, la concessione di una firma di avallo della B.F.C.E. sugli effetti stessi.

Il prefinanziamento è effettuabile oltre che con cambiale all'ordine, anche mediante accettazione di tratta emessa dall'esportatore sulla sua banca,

poi negoziata (tramite la stessa banca accettante) presso altra banca.

Nell'un caso e nell'altro la cambiale o la tratta scontata inerente a prefinanziamenti su commessa a fermo non è riscontabile presso la Banca di Francia, nè fuori nè dentro plafond, ma può essere negoziata o collocata «in pensione» entro i limiti speciali di plafond previsti per le «operazioni di mercato aperto» e alle condizioni statutarie previste per la negoziazione di effetti cambiari (scadenza a tre mesi, rinnovabile nel termine massimo di due anni, presenza di tre firme). Nel caso di cambiale all'ordine la terza firma, aggiunta a quelle dell'emittente e della banca cedente, è data dall'avallo della BFCE. Nel caso della tratta accettata, le tre firme sono dell'emittente, della banca accettante e della banca scontante. È inoltre necessario, per la negoziazione, l'assenso preventivo della Banca di Francia, da richiedersi all'inizio dell'operazione.

Il rimborso del credito di prefinanziamento avviene, di regola, all'atto del pagamento da parte dell'acquirente estero, i cui versamenti sono in genere effettuati, per accordi precorsi tra l'esportatore e la banca, in conto vincolato presso di questa sino a concorrenza del debito dell'esportatore.

Nel caso in cui l'esportazione definitiva sia assistita da una garanzia di prezzo della CFACE, la Banca pre-finanziatrice può richiedere la cessione della garanzia; e lo stesso può avvenire anche per altre garanzie eventuali. Per converso l'esportatore in possesso di una garanzia del genere, già divenuta operante, può contro cessione chiedere un credito di prefinanziamento.

Il costo dei crediti di pre-finanziamento mobilitabili mediante avallo (v. Tab. 1) è ora del 5,30%: 1% per l'avallo BFCE (di cui una «quota rischio» da ripartirsi con la banca dell'esportatore nel caso che l'avallo sia dato a fini di semplice mobilitazione, sia cioè controgarantito dalla banca dell'esportatore), 0,30% alla Banca cedente per commissione di girata e 4% per lo sconto (0,50% sopra il tasso ufficiale). Qualche volta può aggiungersi una commissione di conferma 0,20%, qualora il credito sia stato «prenotato» nel periodo precedente la commessa definitiva.

Il costo globale dell'operazione in forma di «accettazione incrociata» (5,30%) è oggi dello stesso importo, poichè il maggior livello della commissione d'accettazione (1,50%) è compensato dal minor tasso di sconto (tasso ufficiale del 3,50%)

e identica è la commissione di girata (0,30%).

Il costo delle operazioni sia in avallo che in accettazione, può salire per effetto dell'eventuale premio di assicurazione CFACE.

Notevoli diversità di procedura e di costo presentano i crediti di prefinanziamento accordati *senza base di ordini fermi*, per la costituzione di scorte all'interno o all'estero e per altre iniziative non connesse con specifici affari d'esportazione (propaganda, organizzazioni di vendita ecc.).

Prefinanziamenti del genere — considerati veri e propri «crediti in bianco» — non godono di speciali facilitazioni di smobilizzo presso la Banca di Francia, nè sono «mobilitabili» mediante libera negoziazione al «marché monétaire». L'avallo BFCE quindi non è mai concesso nè è applicata, per la mobilitazione dei titoli rappresentativi del credito, la tecnica delle accettazioni incrociate. Il credito è utilizzabile mediante «girate incrociate», cioè con cambiale dell'esportatore all'ordine della sua banca, che gira e sconta presso altra banca. L'effetto, non ammesso al «mercato monetario», è però riscontabile entro plafond con il preventivo accordo della Banca di Francia.

Il costo dell'operazione — per le diverse caratteristiche di rischio e procedura — è più elevato di quello dei prefinanziamenti su commesse: 6,50% complessivo, di cui 2,40% per commissione della prima banca girante, 0,60% per commissione di girata della seconda banca e 3,50% (tasso ufficiale) per lo sconto.

#### *Crediti di mobilitazione.*

Questa seconda forma di crediti è applicata alle esportazioni già effettuate e in attesa di regolamento. Sia che la vendita sia stata effettuata con dilazione di pagamento (caso oggi più frequente), sia che il regolamento debba avvenire mediante apertura di credito documentario irrevocabile o mediante tratta documentaria o libera o su semplice presentazione di fattura (e l'incasso dei titoli in questione non possa avvenire con rapidità), l'esportatore può avere necessità di una anticipazione bancaria a fini di smobilizzo dell'accreditivo, della tratta, della fattura (30) e in

(30) Nel caso che l'unico documento comprovante il credito dell'esportatore sia una fattura, la mobilitazione di questo credito avviene sempre mediante presentazione alla Banca, oltre che del duplo della fattura, anche di una tratta pro-

genere del suo credito sull'estero, maturato in seguito all'avvenuta esportazione della merce.

Per la mobilitazione dei crediti maturati, lo sconto o la negoziazione diretta delle tratte emesse dall'esportatore sull'importatore estero (o sulla banca che ha aperto un credito per conto dell'importatore) non è, in linea generale, più praticato come nell'anteguerra, specie per effetti stilati in divise, che comportano un rischio di cambio accanto ai rischi normali. Nel solo caso di effetti spiccati su Londra o New York (tratte in dollari o sterline), lo sconto è, in genere, possibile a tassi che sono in rapporto con quelli vigenti sulle piazze d'incasso. Più di frequente, è preferito il sistema di girare le divise alla banca (che provvede allo incasso tramite corrispondenti) e richiedere alla Banca stessa un'anticipazione sulle tratte, fatture o accreditivi in forma di scoperto di cassa e, soprattutto, di credito mobilitabile mediante effetti di utilizzo. Le modalità sono diverse nel caso di crediti sino a due anni (a breve termine) o da 2 a 5 anni (a medio termine).

a) I crediti di mobilitazione a breve termine sono in genere concessi soltanto per un ammontare pari all'80-90% dell'importo dei titoli di credito in mano dell'esportatore e presentati per l'incasso alla Banca. La mobilitazione avviene con il solito sistema alternativo: 1) o con l'emissione di effetti finanziari dell'esportatore all'ordine della Banca (che ne effettua lo sconto) a tre mesi, rinnovabili sino ad un totale di due anni e «causali», cioè con specifica menzione dell'operazione in esportazione per cui sono emessi; 2) oppure con l'emissione di una tratta dell'esportatore sulla banca, la quale accetta e provvede per lo sconto presso altra banca. Nell'un caso e nell'altro, la banca rimette il netto ricavo all'esportatore emittente.

La mobilitazione degli effetti avviene: 1) per gli effetti finanziari, mediante avallo della BFCE (terza firma) e successiva negoziazione al «mercato monetario» della Banca di Francia fuori plafond e senza autorizzazione preventiva se l'effetto è

forma che, quantunque non prevista nei termini contrattuali, è tuttavia conservata in portafoglio dalla Banca finanziatrice, non per essere inoltrata all'accettazione o all'incasso, come una tratta contrattuale vera e propria, ma come semplice pegno a garanzia dell'esposizione e strumento di eventuale rivalsa sull'esportatore mediante ricorso ai tribunali nazionali. Il regolamento su fattura è in genere usato quando il cliente è un'amministrazione pubblica o comunque non intenda accettare il regolamento a mezzo tratta.

emesso in mobilitazione di crediti con scadenza uguale o inferiore a sei mesi; entro il plafond «mercato monetario» e con l'assenso della Banca di Francia quando l'effetto smobilizza crediti il cui regolamento sia dilazionato ad oltre sei mesi sino al massimo di due anni; 2) per le tratte accettate mediante sconto presso altra banca (terza firma) e successiva negoziazione presso la Banca Centrale, nei termini e alle condizioni di cui sopra.

Il rientro dei crediti avviene a cura del banchiere per incasso dell'accreditivo o per incasso delle tratte sull'estero (a mezzo corrispondente) o per incasso delle fatture. Nel caso di fatture, la procedura è più complicata, in quanto l'acquirente può effettuare il pagamento delle fatture a favore del venditore anche mediante chèque, giro conto o rimessa bancaria tramite una banca diversa da quella dell'esportatore. Questa in genere chiede di essere intermediaria del pagamento, onde bloccare la somma presso le sue casse a rimborso del credito concesso all'esportatore, ma l'acquirente estero non è tenuto all'adempimento.

Il costo dei crediti di mobilitazione a breve termine è oggi, nel complesso, di poco inferiore a quello dei crediti di prefinanziamento su commessa a fermo e varia, anche qui, secondo il sistema scelto, di avallo (5%) o di accettazione incrociata (5,10%). La scadenza (sino a 6 mesi e da 6 mesi a 2 anni) non influisce sul costo complessivo della operazione.

Per le operazioni in avallo, la commissione di avallo percepita dalla BFCE è la stessa per qualsiasi scadenza (0,90%, di cui una quota rischio da dividersi con la banca dell'esportatore) e inferiore a quella per i prefinanziamenti (1%). Per le operazioni in accettazione la commissione percepita dalla Banca accettante è pure costante per qualsiasi scadenza ma uguale a quella prevista per i prefinanziamenti (1,50%). La commissione di girata è, in ogni caso, pari a 0,10% (contro 0,30% e 0,60% per i prefinanziamenti). Il tasso di sconto è del 4% (tasso ufficiale maggiorato di 0,50%) per le cambiali all'ordine con avallo BFCE, non importa se a sei mesi od oltre, del 3,50% (tasso ufficiale) per le accettazioni per ambedue le scadenze. I costi suddetti vanno maggiorati dei premi per garanzia CFACE, garanzie che peraltro non sono per i crediti brevi in parola obbligatorie, ma solo facoltative, anche se importanti e spesso

determinanti agli effetti della valutazione del rischio bancario.

b) I crediti di mobilitazione a medio termine (da oltre 2 a un massimo di 5 anni) sono accordati solo per le dilazioni di pagamento, cioè per i crediti *maturati* sull'estero. Sono escluse le operazioni relative ai territori dell'Unione Francese e, in linea di principio, le operazioni di «prospection» sui mercati esteri (in via eccezionale, iniziative del genere, assunte da gruppi di esportatori, sono ammesse al finanziamento).

Le linee fondamentali del sistema sono le seguenti:

— è anzitutto necessario l'intervento combinato e concordato di una serie di organismi: CFACE, Banca ordinaria dell'esportatore, BFCE, Crédit National, Caisse des Dépôts et Consignations e, in ultima istanza, Banca di Francia;

— la forma scelta per la mobilitazione è quella della emissione di cambiali a tre mesi «causali» e rinnovabili per tutta la durata del credito, durata che dev'essere non inferiore a 2 anni e non superiore a 5 (31). L'emissione è effettuata dall'esportatore all'ordine della sua Banca ordinaria. Le cambiali, emesse senza spese e domiciliate presso la sede della Banca in Parigi, sono avallate dalla BFCE, e scontate dalla Banca dell'esportatore, che può riscontarle presso il Crédit National (in base ad «impegno di risconto» da concordarsi all'inizio dell'operazione). Il Crédit National può riscontare gli effetti alla Caisse des Dépôts et Consignations che, in caso di necessità, può rivolgersi alla Banca di Francia. Il risconto presso la Banca di Francia è ammesso, dietro autorizzazione preventiva, senza osservanza di «plafonds»;

— a differenza delle disposizioni vigenti per i finanziamenti a breve, le norme per i finanziamenti a medio termine prescrivono come obbligatoria l'assicurazione statale (tramite CFACE) del credito dell'esportatore francese verso l'importatore estero. L'assicurazione statale, cui è condizionata la concessione del credito, deve coprire, con polizza globale, il rischio politico, catastrofico, monetario di trasferimento ed eventualmente di cambio (insieme ai rischi commerciali ordinari, se la CFACE non abbia ritenuto di prescindere). Nel caso di vendita a privati può essere richiesta, per la concessione della garanzia statale, anche

(31) Salvo ammortamenti od estinzioni in ragione di avvenuti incassi dall'estero.

la fidejussione di una banca estera di prim'ordine contro l'eventuale insolvenza dell'importatore. Le richieste di mobilitazione non sono accolte dalle banche se non sono fornite di documenti assicurativi, il cui eventuale incasso va delegato a favore della BFCE. Alla BFCE, l'esportatore è tenuto a girare anche tutti gli strumenti rappresentativi del suo credito sull'estero (accreditivi, tratte accettate, cambiali firmate) (32);

— l'importo della mobilitazione (e quindi degli effetti emessi dall'esportatore) non può superare i limiti della garanzia statale. Non può quindi toccare l'importo contrattuale, ma solo l'aliquota cui è limitato l'impegno della CFACE (sino ad un massimo del 90% della fornitura per vendite ad organismi pubblici).

Lo svolgimento dell'operazione è il seguente:

— prima della definizione del contratto di fornitura, l'esportatore chiede alla propria Banca il benessere di principio al finanziamento e alla CFACE la garanzia statale. La Banca dell'esportatore, a sua volta, domanda alla BFCE il consenso ad avallare gli effetti di smobilizzo da emettersi in relazione al finanziamento. L'avallo della BFCE non è qui eventuale (come per gli altri tipi di credito che prevedono il ricorso alternativo alla tecnica delle «accettazioni bancarie incrociate»), ma obbligatorio e incondizionato. L'obbligatorietà risponde ad una esigenza di garanzia tecnica per la messa a punto — sempre delicata — dei crediti a medio termine e ad un desiderio di centralizzare il più possibile le operazioni, la cui complessità richiede servizi e personale di particolare esperienza. Il carattere incondizionato dello avallo significa che la BFCE, qui assume in tutto o in parte il rischio dell'operazione ed assicura al banchiere dell'esportatore il buon fine dell'affare (per la quota non assunta dal banchiere a suo carico, in seguito a convenzione con la stessa BFCE);

— segue la richiesta preventiva di un «impegno di risconto» al Crédit National. In generale il Crédit accorda, in un primo tempo, un benessere irrevocabile di principio all'operazione e fissa il così detto «periodo di attesa», cioè il periodo necessario all'esportatore per l'approntamento della

(32) Se il compratore non può firmare né accettare effetti del genere (caso frequente per le amministrazioni pubbliche), l'esportatore cede alla BFCE «tratte proforma» sul compratore all'ordine della Banca ordinaria (che, se pure non accettate, assicurano alla Banca un diritto esclusivo sui fondi).

fornitura. Per tutto il «periodo di attesa», il credito di mobilitazione della «créance» che nascerà con la spedizione o consegna della fornitura resta «prenotato» a beneficio dell'esportatore. Per il periodo di attesa è prevista una commissione ad hoc a favore del Crédit e delle altre banche che partecipano all'operazione. Quando la fornitura e la consegna sono eseguite (e la realtà della consegna venga attestata da un verbale di ricezione senza riserve rilasciato dal compratore estero o dal suo mandatario), il credito dell'esportatore sull'estero può dirsi «nato». Con la costituzione del credito ha inizio il «periodo di mobilitazione effettiva» del credito stesso, che — come già detto — può arrivare sino ad un massimo di cinque anni. Dall'inizio del periodo di mobilitazione l'impegno di risconto del Crédit National diviene definitivo, cioè la Banca ordinaria dello esportatore ha la sicurezza assoluta di poter mobilitare presso il Crédit gli effetti rilasciati dallo esportatore in qualsiasi momento entro il termine assegnato all'operazione. Nel caso di più forniture o di una fornitura con consegne e ricezioni rateali, il periodo d'attesa è fissato per la durata necessaria ad esaurire tutto il piano di fabbricazione, sino all'ultima consegna o fornitura. In tal caso, la operazione può scomporsi in un certo numero di crediti elementari, le cui decorrenze sono scaglionate nel tempo in concomitanza con le successive consegne, ciascuno con una durata massima di cinque anni. In conclusione il congegno escogitato di far iniziare la decorrenza effettiva del credito dal momento della consegna e di istituire un periodo di attesa prima di quello di mobilitazione serve ad una duplice esigenza: con il periodo di attesa, consentire all'esportatore di iniziare la produzione delle merci quando abbia la sicurezza di poter mobilitare il credito ad esportazione effettuata; con il periodo di mobilitazione, assicurare che l'esportatore utilizzi il credito a fornitura eseguita e nella misura in cui la fornitura stessa è posta in esecuzione;

— eseguita la fornitura (o le singole consegne rateali), l'esportatore rimette alla BFCE le singole dichiarazioni di ricezione merci in una con la delega all'incasso dell'assicurazione, gli effetti rappresentativi del credito sull'estero con relativa girata a favore BFCE, e gli effetti di smobilizzo. La BFCE trasmette a sua volta, gli adempimenti di garanzia al Crédit National, a copertura dello impegno di risconto, e gli effetti di smobilizzo

avallati alla Banca dell'esportatore per la liquidazione del netto ricavo. Gli effetti saranno rinnovati fino alla scadenza finale senz'altra formalità. La banca può — come già visto — mobilitarli presso il Crédit National in base all'impegno di sconto. Al risconto « diretto » presso il Crédit può seguire il risconto « indiretto » presso la Caisse e la Banca di Francia;

— il rientro del credito è provveduto, in via automatica, dai pagamenti della controparte estera. In mancanza, entra in gioco l'assicurazione-crediti; e il relativo indennizzo deve essere versato entro sei mesi dall'accertamento del sinistro. Nel frattempo, per evitare appesantimenti di tesoreria, il banchiere può chiedere al Crédit National di smobilizzare il credito maturato sulla « assu-

rance-credit ». Il Crédit National potrà acconsentire, a patto che la durata totale del suo impegno non oltrepassi, con la nuova « coda », il termine prescritto di cinque anni.

Il costo dell'operazione varia a seconda che la vendita sia effettuata ad importatore pubblico o ad importatore privato. Nel primo caso è del 5,90%, e nel secondo del 6,40%, compreso il periodo d'attesa (0,50%, da ripartirsi tra Crédit National, BFCE e Banca ordinaria). In aggiunta e a parte va liquidato il premio per l'assicurazione obbligatoria dei rischi. A prescindere dal premio assicurativo, i tassi per il credito a medio termine all'esportazione risultano preferenziali, cioè inferiori ai tassi previsti per gli altri crediti a medio termine su operazioni interne.

TAB. I

TASSI (%) PER I CREDITI SPECIALI ALL'ESPORTAZIONE (ESCLUSI I PREMI D'ASSICURAZIONE)

(al 30-9-1953)

TASSI E COMMISSIONI	PREFINANZIAMENTI (a)			CREDITI DI MOBILIZZAZIONE (a)						
	su commesse a fermo		senza commesse a fermo	a breve termine				a medio termine		
	per aval.	per acc.	per girata	sino a 6 mesi		da 6 mesi a 2 anni		Periodo d'attesa	Periodo di mobilliz.	
				per aval.	per acc.	per aval.	per acc.		Imp.re pubblico	Imp.re privato
Commissione d'avallo . . . . .	1,00	—	—	0,90	—	0,90	—	—	0,40	0,90
— quota mobilitazione . . . . .	0,10	—	—	0,30	—	0,30	—	—	—	0,30
— quota rischio (b) . . . . .	0,90	—	—	0,60	—	0,60	—	—	—	0,60
Commissione d'accettazione . . . . .	—	1,50	—	—	1,50	—	1,50	—	—	—
Tasso di sconto . . . . .	4,00	3,50	3,50	4,00	3,50	4,00	3,50	—	4,00	4,00
Girata . . . . .	0,30	0,30	0,60	0,10	0,10	0,10	0,10	—	0,10	0,10
Commissione di girata . . . . .	—	—	2,40	—	—	—	—	—	—	—
Commissione d'attesa . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— Crédit National . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	0,10	—	—
— BFCE . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	0,15	—	—
— banca ordinaria . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	0,25	—	—
Commissione di conferma . . . . .	0,20(c)	—	—	—	—	—	—	—	0,50	0,50
Commissione d'impegno . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— Crédit National . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	0,25	0,25
— BFCE (avallo) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	0,15	0,15
<b>COSTO TOTALE DEI PRESTITI . . . . .</b>	<b>5,30</b>	<b>5,30</b>	<b>6,50</b>	<b>5,00</b>	<b>5,10</b>	<b>5,00</b>	<b>5,10</b>	<b>0,50</b>	<b>5,40</b>	<b>5,90</b>

(a) I tassi indicati salgono — in generale — di un ulteriore 0,50-2%, se le operazioni sono assistite da una polizza di assicurazione. La garanzia è eventuale — cioè non obbligatoria — per i prefinanziamenti e i crediti di mobilitazione a breve termine; è obbligatoria per i crediti a medio termine.

(b) La « quota rischio » della commissione d'avallo percepita dalla BFCE è di regola ripartita tra la BFCE e la banca dell'esportatore che sconta gli effetti emessi dall'esattore stesso. La ripartizione avviene in base alla percentuale di rischio assunta da ciascuna banca nell'operazione come da accordi preventivi.

(c) La commissione di conferma è, qui, solo eventuale. Quando ricorra, il costo totale del prefinanziamento su commesse a fermo mediante avallo sale a 5,50%.

L'analisi della composizione dei tassi per il periodo di mobilitazione effettiva mette in luce quanto segue (v. Tab. I):

— sia nel caso di acquirente pubblico che in quello di acquirente privato, non variano la commissione d'impegno del Crédit National (0,25%), nè la commissione d'impegno all'avallo della BFCE (0,15%), nè la commissione di conferma alla Banca ordinaria (0,50%), nè il tasso di sconto a favore della Banca ordinaria (4%, cioè tasso ufficiale maggiorato del 0,50%), nè la commissione di girata sempre a favore della Banca ordinaria (0,10%);

— varia, invece, la commissione di avallo BFCE che, nel caso di acquirente pubblico, è minore (0,40%) e addossa alla BFCE l'intero rischio della operazione, mentre, nel caso di acquirente privato, è maggiore (0,90%, come per gli altri tipi di credito) ed è scomponibile in due parti, secondo che l'avallo — sempre incondizionato — addossi alla BFCE una parte o tutto il rischio dell'operazione.

## L'IMPORTANZA DEL CREDITO A MEDIO TERMINE PER LE BANCHE ORDINARIE.

23. — In definitiva, come risulta dalla breve illustrazione dei vari tipi di credito all'esportazione, l'esportatore e i banchieri francesi possono, senza esporsi ai rischi straordinari degli imprevedibili trapassi della congiuntura internazionale, assumere impegni suscettibili di protrarsi fino a 7 anni (periodo intercorrente fra la conclusione del contratto di fornitura all'estero e il regolamento finale della operazione). Se consideriamo che nell'anteguerra un termine di 9 mesi era di regola ritenuto il limite estremo dei crediti all'esportazione, è evidente quanto sia mutata la prassi bancaria in Francia in meno di dieci anni per effetto del nuovo sistema di credito specializzato all'esportazione.

Non è questo — in realtà — un mutamento a sé stante confinabile al solo campo dei crediti all'esportazione; ma fa parte di una più ampia trasformazione del *modus operandi* dell'organizzazione bancaria francese, che in questo dopoguerra è uscita dai confini del puro credito commerciale ed è venuta assumendo anche l'onere di operazioni a medio termine (33). Una tale revisione di metodi si è

(33) Per le caratteristiche di questo svolgimento si veda l'interessante relazione di M. LORAIN (Direttore Generale della Société Générale) al Convegno Internazionale del Credito dell'ottobre 1951 (« Come si presenta attualmente in Francia il problema della liquidità per un Istituto di Cre-

svilupata con l'assenso e sotto la guida delle stesse Autorità monetarie, che le hanno fornito le necessarie garanzie sotto il profilo della solvibilità (con l'assicurazione crediti) e della liquidità (con l'ampliamento dei criteri di sconto). Alla base dell'evoluzione dell'attività creditizia delle banche francesi vi è quindi un'evoluzione della stessa politica della Banca Centrale da posizioni « ortodosse » a forme più duttili e manovrate, anche se tinte di « eterodossia » e comportanti maggiori responsabilità nel governo monetario.

A queste responsabilità e ai rischi inflazionistici insiti nelle operazioni a medio termine senza immediate o rapide contropartite « reali », accenna anche il Conseil National du Crédit nel suo ultimo rapporto per il 1952. Nel sottolineare la parte avuta dalle operazioni a medio termine (specie da quelle di credito industriale ed edilizio) nella espansione del credito bancario in quell'anno (34), il Rapport commentava: « Questa evoluzione — peraltro giustificata dalla preoccupazione di favorire la riattrezzatura e lo sviluppo dell'economia nazionale — non può non comportare pericoli per la stabilità del franco. Se i rischi infla-

dito a filiali multiple », in « Atti del Primo Convegno Internazionale del Credito », vol. II, Parte I, a cura dell'Associazione Bancaria Italiana, Roma 1953). L'evoluzione del sistema bancario francese verso forme di credito a medio termine diverse, per caratteristiche di liquidità e di durata, da quelle tradizionali, ha determinato — osservava il Lorain — una revisione dei criteri in precedenza seguiti per assicurare liquidità agli impieghi commerciali delle Banche. Nel nuovo orientamento è prevalsa la preoccupazione di garantire, più che la « liquidità intrinseca » dei fidi, una certa mobilità delle esposizioni, mediante il ricorso alle « basi di smobilizzo » predisposte dalle autorità monetarie per i crediti a favore di alcuni comparti di importanza nazionale (commesse statali, riattrezzatura industriale, costruzioni immobiliari, esportazioni a credito), entro i limiti consentiti dalla salvaguardia della moneta. L'importanza dei crediti bancari a medio termine è via via cresciuta negli ultimi anni. Già al 30 marzo 1951 i crediti a medio termine rappresentavano — come riporta il Lorain — poco meno di 1/6 di tutti i crediti bancari all'economia privata; oggi la percentuale è ulteriormente cresciuta.

(34) A fine 1952 gli effetti presso banche provenienti da mobilitazioni di crediti a medio termine ammontavano a 393 miliardi di franchi, pari al 20% circa del totale « effetti di commercio » in portafoglio (1961 miliardi) e al 17% di tutti i crediti bancari all'economia privata (10% a fine 1951). L'aumento degli effetti « medio termine » nel 1952 ha coperto i due terzi circa dell'aumento globale degli effetti commerciali esistenti nei portafogli bancari. Le suddette cifre non tengono conto delle altre operazioni di credito a medio termine dalle banche non compiute in forma lato sensu cambiaria.

zionistici ad essa relativi non hanno potuto manifestarsi nel corso del 1952, ciò è dovuto al fatto che i mezzi di pagamento, creati in corrispondenza alle mobilitazioni di crediti a medio termine, sono stati riassorbiti per la ricostituzione di disponibilità liquide presso le economie aziendali, senza quindi entrare in circuito. In altre condizioni, le operazioni a medio termine avrebbero servito ad alimentare il processo di deprezzamento della moneta».

#### QUALCHE CIFRA SUL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE.

24. — Anche per il credito all'esportazione, come per l'assicurazione-crediti, mancano dati omogenei e precisi sull'effettivo utilizzo delle forme di credito in essere, a causa sia della varietà degli organismi partecipanti al sistema, sia della diversità delle impostazioni contabili e soprattutto per l'uso invalso di registrare le operazioni in voci « globali » di bilancio, senza distinguere tra crediti a breve e a medio termine, tra rischi di esportazione ed altri rischi (35). Non è quindi possibile farsi un'idea esatta delle dimensioni del credito all'esportazione in Francia, nè dell'importanza che il sistema creditizio attuale riveste, nella misura in cui è utilizzato, rispetto all'intero movimento delle esportazioni francesi.

Il bilancio BFCE è il solo ad enucleare, dal complesso delle operazioni, la quota destinata a sostegno delle esportazioni, senza distinguere però tra operazioni a breve e operazioni a medio termine. I dati delle Relazioni BFCE per il periodo dalla costituzione (1-10-47) sino alla fine del

(35) Il Bilancio 31-12-52 della Banca di Francia presenta, sotto l'unica voce « portafoglio sconti », un complessivo importo di effetti scontati pari a 995 miliardi di franchi, di cui 236,5 per « effetti scontati sull'estero » e 313,4 per « effetti di mobilitazione di crediti a medio termine », senz'altra specificazione. Tutti gli effetti acquistati o « presi in pensione » dal « Servizio di mercato monetario » della Banca (per effetto di « operazioni a mercato aperto », fuori del risconto) sono contabilizzati nell'unica posta « effetti negoziabili acquistati in Francia » pari a 274 miliardi di franchi al 31-12-1952 (la quota costituita da effetti d'esportazione è imprevedibile). Anche gli « sconti e pensioni d'effetti rappresentativi di crediti a medio termine » del Crédit National alla stessa data (7,8 miliardi) non distinguono tra crediti all'esportazione e crediti accordati alle imprese per riattrezzatura e sviluppo (in base al piano Monnet). Altrettanto dicasi per l'importo complessivo degli « impegni di mobilitazione di effetti rappresentativi di crediti a medio termine », che la Relazione del Crédit National fa ammontare a 231,6 miliardi a fine 1952 (inclusi i 7,8 precedenti), senza ulteriori precisazioni.

1952 (riportati nella Tab. 2) consentono di rilevare:

— il rapido ed eccezionale sviluppo dei crediti (sia di cassa che di firma) concessi dalla BFCE all'esportazione. I crediti « accordati » raggiungevano a fine 1952 i 108 miliardi di franchi in complesso (aumento dell'81,3% sul 1951 e di oltre 10 volte sul 1948), cioè una quota pari al 7,6% del totale delle esportazioni;

— la particolare importanza che in questo sviluppo hanno assunto i crediti di firma « accordati » nella particolare forma dell'avallo; tali crediti raggiungevano nel dicembre 1952 fr. 79 miliardi circa (42,7 nel 1951), cifra che è oltre il doppio delle altre facilitazioni « accordate » dalla BFCE ed è pari al 5,5% delle esportazioni totali francesi dello stesso anno.

TAB. 2  
CREDITI BFCE ALL'ESPORTAZIONE ED ESPORTAZIONI FRANCESI DAL 1948 AL 1952.  
(in miliardi di franchi)

ANNO	Avalli (a)	Altri crediti (b)	Totale crediti BFCE	Esportazioni	Percentuale alle esportaz.	
					Avalli BFCE	Totale crediti BFCE
1948 (c)	3,6	6,4	10,0	434,0	0,81	2,30
1949	20,3	9,7	30,0	783,9	2,58	3,82
1950	33,2	14,0	47,2	1072,6	3,09	4,40
1951	42,7	17,9	60,0	1484,3	2,87	4,08
1952	78,8	30,0	108,8	1416,5	5,56	7,68

(a) Avalli « condizionati » e « incondizionati », che il Bilancio BFCE raggruppa in un'unica posta.

(b) Sconti, crediti per cassa, cauzioni.

(c) Le cifre riguardanti la BFCE comprendono l'esercizio dal 1° ottobre 1947. (data di inizio della attività della BFCE) al 31-12-1948.

25. — In base ai dati di bilancio non è possibile precisare quanta parte nell'importo complessivo delle concessioni sia costituito da operazioni a breve e da operazioni a medio termine, nè quale sia l'importo dei crediti d'avallo « utilizzati » sul volume di quelli « accordati », nè la comparativa importanza degli avalli « condizionati » e di quelli « incondizionati » nel quadro delle operazioni di avallo effetti compiute dalla BFCE.

Dei fidi « accordati », l'utilizzo effettivo avviene secondo percentuali variabili in relazione al tipo di finanziamento, alle modalità di utilizzo e alla lunghezza dei termini di esecuzione o dilazione fissati. In linea molto generale il coefficiente di utilizzo dei crediti a breve sembra risulti press'a poco costante attorno al 50% circa; quello per i

crediti a medio termine, su una quota in genere più bassa, oggi inferiore, sembra, al 40%, per il « peso » esercitato da alcuni particolari fidi di mobilitazione di grosso importo, di recente autorizzati a favore di forniture a lungo tempo di esecuzione e il cui utilizzo sarà possibile solo dopo l'effettuazione delle consegne. Assorbito l'effetto di queste operazioni, l'utilizzo dovrebbe tornare a livelli superiori.

Il volume dei crediti d'avallo della BFCE per 4/5 sarebbe costituito probabilmente da crediti a breve (entro i due anni), sia di prefinanziamento su commesse ferme, sia di mobilitazione di crediti d'esportazione maturati; per il resto si tratterebbe di crediti a medio termine.

Di fatto l'intervento della BFCE, avviene per la massima parte sulla base di ordinazioni definitive e di contratti stipulati, o, più spesso, di crediti già maturati sull'estero. Rare sono le concessioni di credito su commesse non a fermo; campo per sua natura ristretto e che, comunque, la BFCE lascia di massima all'azione delle banche ordinarie (anch'essa limitata ed eccezionale), salvo il caso già illustrato dei finanziamenti particolari che la BFCE qualche volta accorda a gruppi e società di esportatori impegnati in attività di propaganda o in costituzioni di depositi all'estero.

Nel campo del breve termine (soprattutto quando i fidi non eccedono l'anno di durata), la distribuzione dei crediti BFCE tocca, in misura abbastanza omogenea, un pò tutti i più importanti settori dell'economia francese, anche la produzione di beni di consumo. Fa eccezione la sola produzione agricola, caratterizzata da termini di dilazione in genere più brevi di quelli accordati da altri rami dell'esportazione e comunque favorita, nella mobilitazione dei suoi crediti sull'estero, dall'intervento di istituti particolari (banche regionali), che rendono inutile l'azione di altri organismi.

Nel campo del medio termine, è raro il prefinanziamento e il finanziamento per la vendita all'estero di beni di consumo. Salvi i pochi casi di affari « combinati » (per cui i prestiti concessi soprattutto per esportazioni strumentali, sono utilizzati, qualche volta e in parte minima, anche per beni di consumo), questa forma di credito, sorta per favorire le esportazioni di prodotti e attrezzature industriali a lungo tempo di esecuzione e pagamento, è in effetti impiegata per il finanziamento di forniture strumentali con ampia dilazione.

#### RILIEVI E CRITICHE SUL SISTEMA ATTUALE - PROPOSTE E PROGETTI DI PERFEZIONAMENTO.

26. — Questa caratterizzazione pratica del sistema attuale di credito speciale all'esportazione — orientato verso il finanziamento di ordini fermi e la mobilitazione di crediti già maturati, con preferenza per le grosse forniture industriali — è stata oggetto di particolari critiche in seno alle categorie esportatrici. I rilievi vertono, soprattutto, su una asserita « insufficienza » del sistema in materia di prefinanziamenti. Quasi sempre — è stato rilevato — le banche in genere e la BFCE, in particolare rifiuterebbero di intervenire nei casi di prefinanziamento non basato su commessa definita e a favore di quelle iniziative di penetrazione, di propaganda e di costituzione di scorte all'estero, che sono essenziali per una politica di esportazione a largo raggio nelle attuali condizioni di inasprita concorrenza internazionale. È stato proposto (e la proposta ha trovato un'eco favorevole nelle sfere governative) (36) di estendere i crediti di « prospection » dai ristretti confini attuali (grosse imprese industriali), sino ad includere le piccole e medie imprese, l'artigianato e l'agricoltura, settori di regola estromessi dalle facilitazioni di prefinanziamento, e in genere di accrescere le concessioni di questo tipo di credito, soprattutto se — come auspicato — le iniziative di penetrazione assumeranno un carattere di maggiore solidità per l'intervento, invece che di operatori isolati, di gruppi o « associazioni professionali » e simili (società di mutua cauzione) del tipo già in parte realizzato (tra l'altro, a queste organizzazioni è più facile ottenere l'assicurazione-crediti statale).

27. — Ma, oltre ad una caratterizzazione più « audace » del sistema sul piano pratico, è stata anche sollecitata una sua più decisa « indipendenza » strutturale dalla politica monetaria e creditizia generale del Governo. Al riguardo, le categorie esportatrici insistono non soltanto per una mitigazione delle condizioni praticate per i finanziamenti, ma soprattutto per un completo svincolo della politica del credito all'esportazione dai legami che oggi la coordinano con la politica di risconto della Banca Centrale. Il Rapporto Bye (più volte citato), nel rilevare l'opportunità

(36) Cfr. Rapport Bye citato.

di istituire tassi di sconto preferenziali e discriminatori a favore della carta d'esportazione, di sfrondare e ridurre tutte le altre spese accessorie che, insieme al tasso di sconto, gravano sulle operazioni di credito all'esportazione, e, in qualche caso, di concedere addirittura sovvenzioni e contributi nel pagamento degli interessi sulle operazioni di più lunga scadenza (al fine di parificarli a quelli delle piazze di destinazione delle merci) (57), sottolineava del pari l'esigenza di procedere ad un definitivo «allentamento» dei plafonds di sconto per la carta sorgente da affari d'esportazione. Si tratterebbe di accentuare l'indirizzo già delineatosi a partire dal 1949, con il provvedimento del 21 luglio di quell'anno (mobilitazione fuori plafond di crediti maturati o di ordini fermi mediante effetti avallati a tre mesi data), interrotto dalle misure dell'ottobre-novembre 1951 (reimposizione di plafonds di sconto e di negoziazione effetti), e poi ripreso con le disposizioni del 25-1-1952 (mobilitazione fuori plafond di crediti maturati a 3 mesi), del febbraio successivo (prefinanziamenti di «grands ensembles») e del 5 febbraio 1953 (mobilitazione di crediti maturati a 6 mesi), senza contare le facilitazioni predisposte, il 2-1-50, e mai revocate per la carta d'esportazione a medio termine (sia di mobilitazione che di prefinanziamento). Siffatto indirizzo — secondo i proponenti — andrebbe completato con l'abolizione delle ultime discriminazioni, in sostanza con l'abolizione dei «plafonds» per la carta di pre-finanziamento con o senza ordine fermo non emessa per «grands ensembles», sia pure con i temperamenti del caso. Tra questi temperamenti, è stata ventilata l'esten-

(37) Di questa speciale facilitazione godono le «tratte d'esportazione» emesse dagli esportatori tedeschi per il finanziamento della produzione diretta all'estero. Cfr. l'articolo di H. LIPPERT sulle provvidenze tedesche per l'esportazione, inserito in questo stesso numero.

sione alle operazioni a breve termine del sistema già in uso nel campo del medio termine, il ricorso cioè ad un ente intermediario (lo stesso Crédit National) allo scopo di utilizzare al massimo, prima del sconto, le risorse esistenti nel mercato ed attenuare, con un ricorso il più possibile parsimonioso e «ritardato» alla Banca Centrale, i rischi inflazionistici cui una illimitata possibilità di sconto — sia pure a beneficio di un settore essenziale — esporrebbe la politica monetaria e creditizia del paese.

Su proposte del genere, le perplessità, in Francia, sono molte. Non è quindi possibile prevedere la parte che, dei progetti in questione (tendenti in sostanza ad allargare il campo del credito d'esportazione sino alle iniziative più rischiose di creazione di nuovi sbocchi di mercato), finirà per prender forma concreta. L'orientamento attuale degli ambienti governativi sembra comunque favorevole ad una limitata estensione delle attuali facilitazioni a patto che serva da stimolo a forme associative tra gli esportatori (38). Ad un evolvere dell'industria esportatrice piccola e media sul piano delle intese a carattere organizzativo, utilissimo per la delimitazione dei rischi di assicurazione e di finanziamento, resta dunque condizionato l'evolvere della politica di credito all'esportazione verso indirizzi più «audaci» e verso una maggiore liberalità in materia di facilitazioni di sconto. Sembra viceversa escluso — almeno per ora — un allungamento della durata dei prestiti.

GIULIO GARAGUSO

(38) Iniziative del genere sono già in corso in Inghilterra, con la recente costituzione di due Società, la «Air Finance Ltd» tra industriali aeronautici e la «Manufactures Export Finance Co.» tra industriali meccanici ed elettrotecnici, destinate a promuovere il finanziamento delle esportazioni dei rami interessati e fruente di speciali facilitazioni creditizie e assicurative.